



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE



CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE
San Donà di Piave - Portogruaro

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Tabella delle revisioni

DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	PARTI SPECIALI	APPROVAZIONE CdA	REVISIONE
Settembre 2019	Parte Generale	/		
Ottobre – Dicembre 2019	Parte Speciale	Sezioni A, S		
Maggio 2020	Parte Speciale	Sezione G		
Marzo 2021	Parte Speciale	Sezioni A, T, U		
Luglio 2021	Parte Speciale	Sezione A, G		
Marzo 2022	Parte Generale	/		
Luglio – Settembre 2023	Parte Speciale	Sezioni A, C, E, H, L, O, Q		



CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE
San Donà di Piave - Portogruaro

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Sommario

1. Premesse.....	17
1.1 Procedure di riferimento	17
1.2 Procedure di cui al Documento unico sulla privacy e sulla sicurezza dei dati	17
1.3 Procedure di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione	17
2. Organigramma Funzionale	18
3. Destinatari della Parte Speciale.....	20
4. Le tipologie di reato considerate dalle Sezioni Speciali	20
5. Aree a Rischio.....	21
6. Controlli preventivi specifici e principali attività dell’Organismo di Vigilanza.....	21

Parte Speciale “A”

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	23
Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	24
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	24
Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	25
Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa	26
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.....	26
Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	27
Art. 2 Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.....	27
Art. 314, comma 1, c.p. Peculato.....	27
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui.....	28
Art. 317 c.p. Concussione	28
Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione	29
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (cd. Corruzione propria).....	30
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti	31
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	31
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	32
Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	32
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.....	32
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	32

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.....	33
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio	33
Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	34
A.2 Aree a rischio	34
A.3 Destinatari della Sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	36
A.4 Principi procedurali specifici	37
A.4.1 Principi procedurali da osservare nelle operazioni a rischio	37
A.4.2 Selezione del personale.....	39
A.4.3 Gestione del <i>front-office</i> con il pubblico, ufficio catasto, polizia idraulica e rapporti con il contribuente	40
A.4.4 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni	40
A.4.5 Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni	42
A.4.6 Gestione della cassa	43
A.4.7 Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi, lavori.....	44
A.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	44

Parte Speciale "B"
Reati contro la fede pubblica

B.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25 bis del Decreto)	49
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.....	49
Art. 454 c.p. Alterazione di monete.....	49
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	49
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	50
Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	50
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	50
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	50
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	50
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.....	51
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	51

B.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio..... 51

Parte speciale “C”

Reati societari

C.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> del Decreto)	53
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.....	53
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	54
Art. 2623 c.c. Falso in prospetto	54
Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.....	55
Art. 2625 c.c. Impedito controllo.....	55
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.....	56
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....	56
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	57
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	57
Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	57
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	57
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori.....	58
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	58
Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.....	58
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea	59
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.....	59
Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	60
Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.....	60
C.2 Aree a rischio	61
C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	61
C.4 Principi procedurali specifici	65
C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.....	65
C.4.2 Bilanci e altre comunicazioni sociali	65
C.4.3 Contratti.....	66
C.4.4 Partecipazioni societarie.....	66
C.4.5 Regolare funzionamento del Consorzio	66
C.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	67

Parte speciale “D”

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

D.1 La tipologia dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).....	69
Artt. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.....	69
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione	69
Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	69
D.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio	70

Parte speciale "E"

Delitti contro la Personalità individuale

E.1 La tipologia dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater.1, 25 quinquies e 25 terdecies del Decreto)	72
Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	72
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....	72
Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile	72
Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.....	73
Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale	73
Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....	73
Art. 601 c.p. Tratta di persone	73
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.....	73
Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	74
Art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	74
Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni	75
E.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio	75

Parte speciale "F"

Abusi di mercato

F.1 La tipologia degli abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto).....	78
Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate	78
Art. 185 D. Lgs n. 58/1998 Manipolazione del mercato	78
F.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio	78

Parte speciale "G"

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Reati in materia di sicurezza del lavoro

G.1 La tipologia dei reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto)	81
Art. 589 c.p. e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose.....	81
G.2. Il Sistema di Gestione della Sicurezza già adottato dal Consorzio.....	81
G.2.1 Premesse.....	81
G.2.2 Politica per la Sicurezza del Consorzio	83
G.2.3 Obiettivi della valutazione dei rischi	84
G.2.4 I Criteri di risk Assessment	84
G.2.5 Ulteriori temi di Politica per la Sicurezza del Consorzio.....	85
G.3 Obblighi giuridici richiamati dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008	85
G.3.1 Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	85
G.3.2 Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	86
G.3.3 Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	86
G.3.4 Attività di sorveglianza sanitaria	87
G.3.5 Attività di informazione e formazione dei lavoratori	87
G.3.6 Attività di verifica della conformità con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.....	88
G.3.7 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge	89
G.3.8 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	89
G.4 Progettazione ed esecuzione di Cantieri Temporanei e Mobili	90
G.5 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione.....	90
G.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	91
G.7 Appendice: Previsioni relative al contrasto e al contenimento del rischio biologico da pandemia negli ambienti di lavoro.....	98
G.7.1 Gli obblighi in capo ai Destinatari delle misure adottate.....	99
G.7.2 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	100
G.7.3 Mappa dei flussi comunicativi tra le funzioni aziendali coinvolte.....	101

Parte speciale "H"

Reati in materia di riciclaggio e ricettazione

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

H.1 La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 <i>octies</i> e 25 <i>octies.1</i> del Decreto).....	107
Articolo 25 <i>octies</i> del D. Lgs. 231/2001	107
Art. 648 c.p. Ricettazione.....	107
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	107
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	108
Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio	108
Articolo 25 <i>octies.1</i> del D. Lgs. 231/2001: Premessa	108
Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	109
Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	110
Art. 640 ter c.p. Frode informatica	110
H.2 Aree a rischio	110
H.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	111
H.4 Principi procedurali specifici	111
H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	114

Parte speciale "I"
Reati transnazionali

I.1 La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)	116
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	116
Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso	116
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	117
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.....	117
Art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	117
Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	118
Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 Traffico di migranti	118
I.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio	118

Parte speciale "L"
Reati informatici

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

L.1 La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto)	120
Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.....	120
Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.....	120
Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	120
Art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.....	121
Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	121
Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	121
Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.....	122
Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	122
Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	122
Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	123
Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.....	123
L.2 Aree a rischio	123
L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	123
L.4 Principi procedurali specifici	124
L.4.1 Abusi e attività vietate	125
L.4.2 Attività consentite	126
L.4.3 Soggetti che possono avere accesso alla rete.....	127
L.4.4 Modalità d'accesso alla rete e agli applicativi.....	127
L.4.5 Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema	127
L.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	130

Parte speciale "M"
Delitti di criminalità organizzata

M.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)	133
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	133
Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere	133
Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso	134

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione	134
Art. 74 D.P.R. n. 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	134
Art. 407 comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti sulle armi.....	134

M.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio 135

Parte speciale "N"

Delitti contro l'industria e il commercio

N.1 La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 del Decreto) 137

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.....	137
Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.....	137
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	137
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.....	137
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	138
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	138
Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale .	138
Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari	138

N.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio 139

Parte Speciale "O"

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

O.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

.....	141
Art. 171, comma 1, lett. a bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633	141
Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633	141
Art. 171 bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633	141
Art. 171 ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	142
Art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633	143
Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633	144
Art. 181 bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633	144
Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633	145

O.2 Aree a rischio 145

O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione..... 145

O.4 Principi procedurali specifici	146
---	------------

O.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	146
---	------------

Parte speciale "P"

Delitto di false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

P.1 La tipologia del reato di false dichiarazioni all'Autorità (art. 25 <i>decies</i> del Decreto)	149
---	------------

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	149
--	-----

P.2 Aree a rischio	150
---------------------------------	------------

P.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	151
---	------------

P.4 Principi procedurali specifici	151
---	------------

P.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	151
--	-----

P.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	152
---	------------

Parte speciale "Q"

Reati in materia ambientale

Q.1 La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25 <i>undecies</i> del Decreto).....	155
--	------------

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale	155
---	-----

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.....	156
---	-----

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	156
---	-----

Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	156
--	-----

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	157
---	-----

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	157
---	-----

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale (T.U.A.)	157
--	------------

Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 Sanzioni penali	157
---	-----

Art. 256 comma 1 lett. a) e b), 3 (primo e secondo periodo), 4, 5 e 6 (primo periodo) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	157
---	-----

Art. 257 commi 1 e 2 Bonifica dei siti	158
--	-----

Art. 258 comma 4 (secondo periodo) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.....	158
--	-----

Art. 259 comma 1 Traffico illecito di rifiuti	158
---	-----

Art. 260 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti.....	158
--	-----

Art. 260 bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) Sistema informatico di	
--	--

controllo della tracciabilità dei rifiuti.....	159
D. Lgs. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	161
Artt. 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2.....	161
Art. 3 bis, comma 1.....	161
L. n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	162
Art. 3, comma 6 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	162
D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.....	162
Art. 8, commi 1 e 2 Inquinamento doloso.....	162
Art. 9, commi 1 e 2 Inquinamento colposo	162
Q.2 Aree a rischio	162
Q.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	164
Q.4 Principi procedurali specifici.....	165
Q.4.1 Fattispecie di inquinamento e disastro ambientale e fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti	165
Q.4.2 Fattispecie relative agli scarichi di acque reflue industriali.....	165
Q.4.3 Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti	165
Q.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	166
Parte speciale "R"	
Impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare	
R.1 Il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)	170
Art. 22 commi 12 e 12 bis D. Lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	170
Art. 12 D. Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.....	171
R.2 Aree a rischio	171
R.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione.....	171
R.4 Principi procedurali specifici	172

R.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza 173

Parte Speciale "S"

**Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco
o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

**S.1 Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto) .. 175**

Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive 175

Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 175

S.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio 176

Parte Speciale "T"

Reati Tributari

T.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto) 178

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti 178

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 179

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 179

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili 180

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 180

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele 181

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione 181

Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione 182

T.2 Aree a Rischio 182

T.2.1 Separazione dei compiti 183

T.2.2 Il sistema di deleghe 183

T.2.3 Peculiarità del regime fiscale del Consorzio 183

T.3 Destinatari della Sezione Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione 184

T.4 Principi procedurali specifici 186

T.4.1 Dichiarazioni fiscali 187

T.4.2 Contratti con terzi 188

T.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza 188

Parte Speciale "U"

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Reati di contrabbando

U.1 La tipologia dei reati di contrabbando (art. 25 <i>sexiesdecies</i> del Decreto)	191
Art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	191
Art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	192
Art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	192
Art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	193
Art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali	193
Art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.	193
Art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali	193
Art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	194
Art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	194
Art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	194
Art. 291 bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	194
Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	194
Art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando	195
U.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio	196

1. Premesse

Il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale (CBVO) ha adottato nel tempo un insieme di modalità operative, distinte per funzioni, che oggi definiscono un sistema strutturato ed organico di procedure.

Il presente Modello Organizzativo si rifà all'insieme di dette procedure per le funzioni nell'ambito dell'Organigramma vigente.

Tutti i documenti richiamati nel presente Modello vengono adottati dal Consorzio in forza di delibera del C.d.A. ovvero di determina del Direttore Generale.

1.1 Procedure di riferimento

Tra le procedure alle quali il presente Modello intende far riferimento e alle quali rimanda, vanno menzionate tra tutte, in particolare, quelle indicate nel Documento Unico sulla protezione e sicurezza dei dati personali, nonché nel Documento sulla Valutazione dei Rischi e nel Piano Anticorruzione.

1.2 Procedure di cui al Documento unico sulla privacy e sulla sicurezza dei dati

Il CBVO ha adottato il Documento Unico sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, aggiornato alle prescrizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

I Destinatari della parte speciale, dunque, così come individuati nelle su riportate procedure, sono tenuti al rispetto rigoroso delle stesse.

1.3 Procedure di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, il Consorzio ha adottato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici.

In tale Piano, si è provveduto a individuare le aree esposte al rischio di fenomeni corruttivi, analizzare il livello di rischio di corruzione che le varie attività del Consorzio possono

presentare, nonché a individuare le relative misure di prevenzione e procedure di gestione del rischio.


I Destinatari della parte speciale sono, dunque, tenuti al rispetto dei principi procedurali indicati nel Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve intendersi qui integralmente richiamato, oltre che di quelli contenuti nel presente Modello.

2. Organigramma Funzionale

La gestione del Consorzio si fonda sul metodo della programmazione delle attività e realizza la corretta separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, che spettano agli organi di governo e le attività gestionali riservate in via esclusiva alla dirigenza.

La struttura organizzativa del Consorzio è rappresentata nelle singole funzioni riportate nel presente Organigramma Funzionale, pubblicato sul sito dell'Ente.

Le funzioni descritte sono coinvolte nell'attività di applicazione del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.



Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

3. Destinatari della Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta, conformi a quanto prescritto nelle singole “Sezioni Speciali”, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e qui di seguito considerati, appunto, nelle Sezioni Speciali medesime.

4. Le tipologie di reato considerate dalle Sezioni Speciali

La presente Parte Speciale comprende le tipologie di reato previste dal Decreto e successive integrazioni.

La Parte speciale si suddivide in Sezioni Speciali, contraddistinte ciascuna da una lettera dell’alfabeto, secondo la seguente suddivisione:

- “A” I reati contro la Pubblica Amministrazione
- “B” I reati contro la fede pubblica
- “C” I reati societari
- “D” I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
- “E” I delitti contro la personalità individuale
- “F” Gli abusi di mercato
- “G” I reati in materia di sicurezza del lavoro
- “H” I reati in materia di riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio
- “I” I reati transnazionali
- “L” I reati informatici
- “M” I reati di criminalità organizzata
- “N” I reati contro l’industria e il commercio
- “O” I reati in materia di violazione del diritto d’autore
- “P” Il reato di false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria
- “Q” I reati in materia ambientale
- “R” Il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- “S” Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- “T” Reati Tributari
- “U” Reati di contrabbando

5. Aree a Rischio

Nella presente Parte Speciale, in relazione a ciascuna tipologia di reato e alle condotte criminose esplicitate nelle singole Sezioni Speciali, vengono individuate le aree ritenute più specificatamente a rischio.

La “responsabilizzazione” dell’attività di impresa presuppone, infatti, l’identificazione delle specifiche Aree di Rischio a cui è esposta l’attività di impresa dell’Ente e richiede necessariamente l’attuazione di efficaci meccanismi di controllo per evitare la commissione dei reati-presupposto, compiuti nell’interesse o vantaggio della società.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Direttore Generale del Consorzio, al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, anche su proposta dell’ODV.

6. Controlli preventivi specifici e principali attività dell’Organismo di Vigilanza

In relazione a ciascuna tipologia di reato ed alle aree individuate come a rischio, vengono indicate le procedure specifiche che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, a integrazione delle altre procedure già esistenti.

L’ODV propone, se nel caso, al Consiglio d’Amministrazione eventuali modifiche e integrazioni alle procedure specifiche illustrate.

Parte Speciale “A”

Reati nei rapporti con la

Pubblica Amministrazione

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, il Legislatore ha posto a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di adempimenti volti a garantire la prevenzione e la repressione di fenomeni corruttivi in senso lato.

Trattasi in particolare dell'adozione di un Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione, della nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché di una serie di misure volte ad implementare i livelli di pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni relative all'attività della P.A.

Tali obblighi riguardano, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico e, tra questi, il Consorzio che vi si è conformato, adottando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nominando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

La Legge n. 190/2012 non contiene una definizione specifica di "corruzione" che, pertanto, deve essere intesa in senso lato, come comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie disciplinate dal Codice Penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nel Piano di Prevenzione della Corruzione, il Consorzio ha provveduto a individuare le aree esposte al rischio di fenomeni corruttivi, ad analizzare il livello di rischio di corruzione che le varie attività dell'Ente possono presentare, nonché ad individuare le relative misure di prevenzione e procedure di gestione del rischio.

I Destinatari della presente parte speciale sono, dunque, tenuti al rispetto dei principi procedurali indicati nel Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre a quelli qui contenuti nei seguenti paragrafi.

Per quanto concerne la presente Sezione Speciale "A", essa comprende un insieme di delitti che si trovano nel Titolo II e XIII del Libro II del Codice Penale e che qui di seguito vengono espressamente descritti.

Più precisamente, l'art. 24 del Decreto comprende i seguenti reati:

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica definita (ed espressa nel provvedimento di concessione) e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati. È un reato comune, in quanto non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato è, pertanto, qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

Dato che la condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti ci troviamo in una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sulla fase precedente dell'erogazione dei finanziamenti.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi. È integrata la condotta di malversazione, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso.

La fattispecie è configurata anche alla presenza di una distrazione parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma, perciò vi è reato, anche se si tratta di finanziamenti ottenuti in precedenza non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici.

L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

È un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne quindi diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento.

Costituisce un'ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato ("Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis*...") perché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 *bis* c.p. "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Anche questo è un reato comune.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

La presente fattispecie, inserita nel catalogo del Decreto 231 in forza del D. Lgs. 75/2020, punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

La fattispecie, con il rimando espresso agli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p., richiede anzitutto che la fornitura fraudolenta attenga a cose o ad opere.

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi di cui al contratto stipulato con la PA, ma occorre altresì che per effetto dell'inadempimento vengano a mancare in tutto o in parte le cose ovvero le opere necessarie al servizio pubblico.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, tuttavia, non è sufficiente il semplice inadempimento di un contratto, che determini la conseguenza appena descritta.

La norma incriminatrice richiede, invero, un qualcosa di più, che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Considerando l'attività nell'ambito della quale opera il CBVO, diventa molto improbabile individuare situazioni che possano realizzare la fattispecie in esame.

Il Consorzio, di fronte a detta fattispecie, può potenzialmente assumere la qualità della persona offesa, piuttosto che quella dell'autore del reato.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa

Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o l'Unione Europea.

Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (es: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara). Trattasi di reato comune.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

È un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità Europea. Devono, quindi, ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da artificiosità e inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

È determinante il fatto che il raggiri sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche. Si tratta di un reato comune.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

È un reato che punisce la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche questa è una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata in danno della p.a. Attualmente è una tipologia di illecito ancora poco frequente.

Art. 2 Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 *bis* c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito. La norma prevede, altresì, che alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale siano assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

L'art. 25 del Decreto comprende, invece, i seguenti reati:

Art. 314, comma 1, c.p. Peculato

L'art. 314 c.p. è stato inserito all'interno del Decreto 231 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020, risalente al luglio 2020.

Tale provvedimento ha significativamente ampliato il catalogo dei reati presupposto, aggiungendo diverse fattispecie delittuose a quelle già considerate, tra cui anche alcuni

delitti contro la P.A. (artt. 314, 316 e 323 c.p.), nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il peculato si realizza con il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente: il soggetto inizia a comportarsi infatti *uti dominus*, per cui il bene passa dalla mera disponibilità dell'agente, per ragioni d'ufficio, all'essere nel pieno possesso di quest'ultimo.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è dunque generico e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione del bene.

L'elemento oggettivo del reato non esige che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato appartengano alla P.A., ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui da parte dell'agente, anche a prescindere dal verificarsi di un danno alla P.A. (c.d. "reato istantaneo").

In questo particolare frangente, tuttavia, è richiesto che la condotta delittuosa determini un danno agli interessi finanziari europei.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per altri.

Anche in questo caso, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, si richiede che la condotta posta in essere dall'agente offenda gli interessi finanziari dell'UE.

Art. 317 c.p. Concussione

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la P.A. e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri) denaro o altre utilità che non gli spettano. È, dunque, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri.

I due soggetti non si trovano in posizione di parità perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la P.A. e il privato concusso, che non è passibile di pena (a differenza di quanto avviene per il reato di corruzione).

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

È un reato suscettibile di applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 231/01. Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono più rare.

Si ricorda che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, mentre nel caso della concussione la condotta è realizzata nell'esclusivo interesse del concussore.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A.

La condotta incriminata consiste:

1. da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa;
2. da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa: es. dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla).

È un reato che può essere, infatti, commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).

Si evidenzia che in questa ipotesi di reato tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano quindi in una posizione paritetica, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione.

Le stesse pene previste per il corrotto si applicano, quindi, anche al corruttore per espressa disposizione dell'art. 321 c.p.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. Corruzione propria)

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceve (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente (es. soggetti che promettono e consegnano - utilizzando conti correnti riservati - denaro a dipendenti del Consorzio affinché venga aggiudicato un contratto).

La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua

conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Si tratta ancora di reato proprio.

È opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede; vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.

Anche per la corruzione propria, l'art. 321 prevede l'estensione delle pene previste per il corrotto al privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

È stabilito un aumento della pena nei casi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui una società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario).

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella

sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero. Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Reato che si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie si colloca in posizione intermedia tra il reato di concussione e quello di corruzione: pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e privato non si trovano, infatti, in una relazione paritaria, come avviene nell'ipotesi corruttiva, perché l'uno esercita sull'altro la pressione derivante dall'abuso dei suoi poteri. Tale pressione non è tale, però, da arrivare a costringere il privato a dare o promettere la retribuzione non dovuta (come nella concussione), ma sufficiente ad indurre una sua determinazione in questo senso. Contrariamente a quanto avviene per il reato di concussione, anche la condotta del privato è punita, seppur con pena inferiore a quella prevista per il pubblico ufficiale.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma prevede le pene per il corruttore.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli.

È dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta).

È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva.

Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

La norma estende l'ambito di applicazione soggettivo delle fattispecie finora descritte (nonché del peculato) ai membri e funzionari delle Corti Internazionali, degli organi Comunità europee e delle assemblee parlamentari internazionali, nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

La presente fattispecie delittuosa rientra tra i reati inseriti all'interno del catalogo in forza del D. Lgs. 75/2020.

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non

residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Anche in questo caso, la sanzione può essere irrogata all'Ente qualora quest'ultimo offenda gli interessi finanziari dell'UE, attraverso la condotta delittuosa appena descritta.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Reato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto 231 dal D. Lgs. n. 21/2018. Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune. È, tuttavia, contemplato un aggravamento di pena qualora il soggetto che fa dare o promettere l'utilità assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Rispetto alle fattispecie corruttive, il presente reato si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario ancor prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Il nucleo dell'antigiuridicità si ricava proprio dall'accordo stipulato fra il privato ed un intermediario dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

A.2 Aree a rischio

Il Consorzio di Bonifica, come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, è un ente dotato di soggettività giuridica disciplinato dal diritto pubblico.

Trattasi di ente economico che svolge un'attività di interesse generale, per la quale i propri dipendenti possono assumere il ruolo di "incaricato di pubblico servizio".

L'Ente ha come fine istituzionale la gestione di un'attività d'impresa, che svolge funzioni di pubblico interesse su delega della Regione.

Ciò premesso, in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali ovvero loro sottoposti possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Ente, promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per il Consorzio (es: autorizzazioni, concessioni di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni etc.).

Appare, inoltre, concretamente plausibile l'ipotesi che i soggetti apicali del Consorzio, o loro sottoposti, possano, sempre al fine di assicurare un qualche vantaggio all'Ente stesso, rendersi, in particolare, responsabili delle condotte considerate dal catalogo dei reati indicati all'art. 24 del Decreto.

Allo stesso tempo, il dipendente del Consorzio di Bonifica, con qualifica di incaricato di pubblico servizio, può essere soggetto attivo dei reati previsti dal catalogo individuato dall'art. 25 del Decreto, inducendo, ad esempio, taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, ovvero costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

L'analisi delle attività del Consorzio, alla luce delle premesse effettuate, ha consentito di individuare le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01.

Occorre distinguere le attività in cui i soggetti del Consorzio, in quanto incaricati di pubblico servizio, potranno essere i soggetti "corrotti", dalle attività in cui soggetti del Consorzio potrebbero essere i "corruttori" (corruzione attiva nel primo caso e corruzione passiva nel secondo).

Nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio, le cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", che presentano profili di maggiore criticità e che sono state in parte individuate nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, previsto dalla Legge 190/2012, da considerarsi qui parte integrante, risultano essere, ai fini della presente Sezione Speciale "A", le seguenti:

1. acquisizione e gestione del personale (assunzioni, progressi di carriera, valutazione del personale, autorizzazioni, incarichi);
2. ufficio catasto – tributi e rapporti con il contribuente;
3. procedimento relativo alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, pareri e approvazioni alle Pubbliche Amministrazioni (atti senza effetti economici diretti);
4. richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni (atti con effetti economici diretti);

5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. contratti pubblici e gestione di procedure di affidamento lavori e opere, forniture, servizi o lavori;
7. acquisizione e vendita di beni immobili;
8. polizia idraulica.

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle cosiddette Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto – nonché a quanto previsto in proposito dal Piano Triennale *ex lege* n. 190/2012, al fine di prevenire e impedire il verificarsi delle condotte delittuose della presente Sezione.

A.3 Destinatari della Sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Il Direttore Generale, i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici che svolgono attività istituzionali che implicano dei contatti con le Pubbliche Amministrazioni e i privati dovranno:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare in occasione di contatti formali o informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza del D. Lgs. n. 231/01 e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati processi di tracciabilità dei flussi comunicativi verso le Pubbliche Amministrazioni;
- rifarsi alle procedure nei rapporti con i privati, secondo quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione.

Nel caso di incarico a soggetti esterni con delega a operare in rappresentanza del Consorzio, detto incarico deve essere conferito per iscritto e deve prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico – comportamentali adottati dal Consorzio.

Nei rapporti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e con i privati, al personale, agli organi di governo e alla dirigenza del Consorzio, sarà fatto assoluto divieto di:

- promettere o fare erogazioni in denaro o altre utilità per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- promettere o concedere “soluzioni privilegiate”;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla promozione dell’immagine e dell’attività del Consorzio;
- favorire nei processi d’acquisto fornitori o sub – fornitori indicati dai rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni o privati.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni attraverso terzi fiduciari.

Infine, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni in errore;
- omettere informazioni dovute;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni ovvero abusare della posizione di utilizzatore dei sistemi informativi per ottenere e/ o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio.

A.4 Principi procedurali specifici

A.4.1 Principi procedurali da osservare nelle operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure – da intendersi qui integralmente richiamate – ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell’ODV.

Per le operazioni a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dagli altri Responsabili, nell’ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni, un’apposita Scheda di Evidenza, inserita in calce al presente paragrafo, da trasmettere all’ODV e da cui risulti:

- a) la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione coinvolta nell’operazione;

- c) il nome del responsabile dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio;
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in condotte sussumibili nell'ambito delle tipologie dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i “sub responsabili”), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub responsabili da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in condotte sussumibili nell'ambito delle tipologie dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare, per l'indizione di procedure di gara o di negoziazione diretta:

- pubblicazione dell'avviso di gara,
- ricevimento delle offerte,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie proposte,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

Per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- ricevimento delle domande,
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con altri Enti locali, etc.),
- esito delle procedure,
- conclusione dell'operazione.

- h) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere il Consorzio nell'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- j) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il RPCT, o il soggetto responsabile dell'operazione, dovrà in particolare:

1. inviare all'ODV del Consorzio la Scheda di Evidenza e i documenti allegati in relazione alla procedura considerata a rischio;
2. dare informativa al C.d.A. della chiusura dell'operazione, che dovrà essere annotata, a cura del RPCT o degli altri Responsabili coinvolti, nella Scheda di Evidenza.

La Scheda di Evidenza dovrà in ogni caso essere inviata all'ODV:

- con cadenza semestrale, sull'andamento dell'attività consortile in relazione alle Aree a rischio descritte;
- in modo tempestivo, ogniqualvolta lo stesso rilevi anomalie, disfunzioni o criticità in ordine a tutte le operazioni di cui alla presente Sezione.

A.4.2 Selezione del personale

Il Direttore Generale, quale titolare della gestione del personale, propone al C.d.A. l'integrazione della dotazione organica del personale, nell'ambito delle procedure stabilite, fermo restando quanto riportato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti e per i Dirigenti.

Il Direttore Generale deve aver cura di:

- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme in materia contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro;
- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze corrispondenza dei profili professionali ricercati;

- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore. Ferma restando la possibilità di indire un concorso pubblico, laddove i detentori del potere esecutivo – in particolare il Direttore Generale – lo ritengano opportuno, ferme altresì restando le prerogative delle rappresentanze sindacali, e fermo restando il principio stabilito nei C.C.N.L. di cercare di privilegiare le risorse interne.

A.4.3 Gestione del *front-office* con il pubblico, ufficio catasto, polizia idraulica e rapporti con il contribuente

Il Consorzio svolge attività di *front-office* con i consorziati, per rettifiche e/o modifiche catastali a seguito di variazioni dello stato di beni, proprietà, o altri elementi relativi al censimento dei contribuenti.

Il Consorzio svolge attività di rilascio di nulla-osta, autorizzazione e concessione per lavori da eseguirsi nell'ambito di sua competenza. I processi di interfaccia *back-office* prevedono la collaborazione di più soggetti:

- l'operatore dell'ufficio che istruisce la pratica;
- il collaboratore che svolge le verifiche in esterno;
- il funzionario che sovrintende all'attività;
- il Direttore Generale che firma l'atto in esterno, sulla base del parere del funzionario vistato dal Dirigente.

Per la corretta gestione di queste procedure si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- il singolo operatore si interfaccia sempre con il funzionario preposto;
- deve essere mantenuto aggiornato il regolamento degli uffici e dei servizi nell'alveo della Legge 241/90.

A.4.4 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni

Il Direttore Generale, i Dirigenti, i Responsabili degli Uffici e, in generale, tutti i dipendenti consortili, nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono aver cura di:

- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- non effettuare offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona;
- rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'Ente;
- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- trasmettere l'allegata Scheda di Evidenza per le operazioni a rischio.

Le stesse regole devono essere applicate nei rapporti tra il Consorzio e il privato.

Nelle procedure di interrelazione con la Pubblica Amministrazione e con i contraenti (anche possibili) con il Consorzio, vigerà il seguente protocollo:

- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti della Pubblica Amministrazione, deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il Direttore Generale o, in sua assenza, un altro Dirigente;
- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti contraenti con il Consorzio, deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il Direttore Generale o in sua assenza un altro Dirigente;
- ogni qualsivoglia atto gestionale con un soggetto della Pubblica Amministrazione o con un contraente sarà sempre condiviso da un superiore;
- ogni atto gestionale con un soggetto della Pubblica Amministrazione o con un contraente che comporti l'emissione all'esterno di un atto sarà sempre condiviso da un Dirigente;

- il funzionario preposto verifica sempre la regolarità degli atti che devono essere inviati a soggetti esterni.

A.4.5 Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, contributi o sovvenzioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'ODV eventuali anomalie o disfunzioni.

L'Ufficio preposto allo svolgimento di tali funzioni:

- predispone la bozza del bilancio preventivo dell'esercizio in collaborazione con il Dirigente;
- predispone la bozza del bilancio consuntivo in collaborazione con il Dirigente;
- controlla e verifica l'acquisizione di contributi finanziari collaborando con il Dirigente;
- procede - nel caso con i Responsabili tecnici - alla stesura dei piani costi/ricavi;
- controlla l'aderenza delle cifre erogate alla corrispondenza della fonte di finanziamento.

Il C.d.A.:

- delibera i programmi dell'attività del Consorzio;
- delibera i piani economici e finanziari e le loro variazioni;
- delibera l'assunzione di finanziamenti.

Per le procedure di cui sopra si prescrivono le seguenti omologhe di controllo:

- compilazione del mandato di pagamento riportante tutti i dati, compresi quelli relativi al capitolo di spesa;
- sottoscrizione del mandato e apposizione di visto da parte del Dirigente/Capo Ufficio;
- indicazione, nelle delibere di approvazione dei progetti da parte del C.d.A., della fonte di finanziamento dell'intervento, esattamente come per le determine a contrarre.

Nel caso di pagamenti che devono essere necessariamente effettuati e/o ricevuti dalla P.A., quest'ultima può decidere di effettuare ispezioni in materia.

Si stabiliscono i seguenti protocolli:

- ove l'Ente fosse soggetto a qualunque tipo di controllo in materia, il Responsabile preposto agirà di concerto con il Direttore Generale, con l'assistenza del RPCT;
- il Responsabile invia il verbale dell'ispezione al Direttore Generale ed all'ODV.

A.4.6 Gestione della cassa

La gestione della cassa è affidata all'Economo e disciplinata dal Regolamento concernente il servizio di economato, che viene qui integralmente richiamato.

L'Economo viene nominato dal Direttore Generale e collocato nella struttura consortile preposta al bilancio e al controllo di gestione.

Egli provvede alla riscossione delle entrate che non risulta possibile o conveniente riscuotere tramite il Tesoriere, provvedendo poi a versarle a quest'ultimo.

Provvede, inoltre, al pagamento delle minute spese di funzionamento del Consorzio contenute entro il limite di euro 300,00, ossia a quelle spese che per natura o contingenza non rientrano nelle normali procedure di acquisto e per cui non sia possibile o conveniente procedere tramite mandato di pagamento.

L'Economo provvede al pagamento di spese anche oltre il limite indicato, qualora si tratti di spese che, per natura, per norma, per prassi commerciale, per urgenza ovvero indifferibilità, non è possibile procedere attraverso mandato di pagamento.

Il ricorso al pagamento in contanti deve essere debitamente documentato.

Per provvedere alle anticipazioni e ai pagamenti, all'inizio di ogni anno viene attribuito all'Economo un fondo di dotazione reintegrabile, denominato "fondo economale", pari a euro 9.000,00, variabile a seconda della disponibilità e delle esigenze del Consorzio.

La somma deve essere conservata in sicurezza.

L'Economo sottopone al Direttore dell'Area Amministrativa, con cadenza trimestrale, il rendiconto dei pagamenti effettuati a norma del Regolamento relativo all'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio.

L'attività di Economato è sottoposta al controllo sia del Direttore dell'Area Amministrativa, sia del Revisore Unico dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento concernente il servizio di economato.

A.4.7 Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi, lavori

Il Consorzio di Bonifica, con riguardo agli appalti relativi a lavori, servizi e forniture che devono essere acquisiti in economia, già opera in conformità ai dettami normativi vigenti (*in primis* D. Lgs. n. 50/2016).

A tale scopo, l'Area Tecnica e Amministrativa operano con i criteri stabiliti dai protocolli di certificazione.

Le procedure delle gare d'appalto devono essere gestite in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse).

Gli accordi stipulati a seguito di aggiudicazione di gare d'appalto devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche – e devono essere proposti o verificati o approvati dagli organismi amministrativi del Consorzio.

Il RPCT, o i soggetti Responsabili dell'operazione, effettueranno i necessari controlli sulle procedure, fornendo un report completo all'ODV, allegato alla Scheda di Evidenza indicata in calce alla presente Sezione.

A.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda di Evidenza;
- una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Sezione Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle prescrizioni finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

c) esaminare le Schede di Evidenza ricevute e le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello, mantenendo un flusso comunicativo costante con il RPCT e con i Soggetti Responsabili delle operazioni descritte;

d) effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Come prescritto, il RPCT, nonché i soggetti responsabili degli Uffici coinvolti nelle operazioni di cui sopra secondo quanto sopra previsto, infatti, provvederanno ad inviare all'ODV l'allegata Scheda di Evidenza, per relazionare l'ODV:

- con cadenza semestrale, sull'andamento dell'attività consortile in relazione alle Aree a rischio descritte;
- in modo tempestivo, ogniqualvolta lo stesso rilevi anomalie, disfunzioni o criticità.

Tabella allegata alla Sezione A:

SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. n. 231/2001

Direzione / Funzione:

All'Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di _____,
come previsto dal Modello Organizzativo in vigore e dalle procedure ivi richiamate, dichiara
quanto segue:

- nel corrente esercizio, l'Ente non ha fatto ricorso od ottenuto erogazioni pubbliche;
- nel corrente esercizio, l'Ente ha fatto ricorso od ottenuto erogazioni pubbliche e, in particolare, ha ottenuto finanziamenti da (specificare):
 - Autorità Comunitarie: _____
 - Amministrazioni dello Stato: _____
 - Enti Locali: _____
- nel corrente esercizio, sono state effettuate le seguenti domande volte ad ottenere (specificare in particolare):
 - concessioni: _____
 - autorizzazioni: _____
 - titoli edilizi: _____
 - permessi / nulla osta: _____
 - altro: _____
- nel corrente esercizio, ha indetto i seguenti bandi/gare/procedure (specificare in particolare):

In caso di risposta affermativa alle opzioni di cui sopra, si allega breve report di quanto indicato, secondo le indicazioni e i contenuti riportati nella Sezione A del MOG.

- Per quanto a propria conoscenza, non appaiono evidenti anomalie o non conformità con riferimento al Modello e alle procedure in esso richiamate;*
- Per quanto di sua conoscenza, ritiene di segnalare elementi di anomalia/non conformità in relazione ai seguenti eventi:*

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	SOGGETTI COINVOLTI	DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO

Data ____/____/____

Firma_____

Parte Speciale “B”

Reati contro la fede pubblica

B.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25 bis del Decreto)

Con l'art. 25 bis, aggiunto dal D. L. n. 350/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla Legge n. 99/2009, il Legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, inserendo i seguenti riferimenti normativi.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento.

È punita sia la sola contraffazione, che la spendita della moneta. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il D. Lgs. n. 125 del 2016 ha esteso l'ambito applicativo della norma a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Anche questa fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. La modificazione del valore può realizzarsi sia mediante un aumento che mediante una diminuzione del valore stesso. Nell'articolo precedente (al n. 2) trovava applicazione la prima ipotesi, la seconda invece, è presa in considerazione dal presente articolo.

Presupposto di entrambe le fattispecie è l'esistenza di una moneta genuina, poiché solo essa ha un valore che può essere alterato, in quanto valore intrinseco (a differenza per es. delle carte di pubblico credito). Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Questa norma reprime i fenomeni collegati alla circolazione di monete contraffatte o alterate.

Non occorre la messa in circolazione della moneta, è sufficiente la sola detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

Anche in questo caso, soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Fattispecie finalizzata alla repressione di fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Scopo della norma è quello di punire come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'art. 459 c.p. (c.d. anticipazione della soglia della punibilità). Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi all'alterazione della filigrana, sanzionando la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titoli di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali ovvero esteri, di prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La fattispecie mira a punire chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

B.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario sopra indicati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “C”

Reati societari

C.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)

L'art. 25 *ter* del Decreto introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, così come modificati dalla L. n. 69 del 27.5.2015 e dal D. Lgs. n. 38 del 15.3.2017, ovvero da altre leggi speciali.

La predisposizione del Modello Organizzativo e la costituzione dell'ODV, oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza probatoria della volontà dell'Ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare la trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato degli organi politico-amministrativi. I soggetti attivi del reato saranno individuati nello specifico della singola fattispecie.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette agli organi del Consorzio o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per Relazioni si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce Comunicazione Sociale qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali.

Restano fuori le comunicazioni interorganiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di

determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale.

L'art. 2621 *bis* c.c. prevede una fattispecie attenuata per il caso che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o per false comunicazioni sociali relative a società che non superano i limiti indicati all'art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare.

L'art. 2621 *ter* c.c. esclude, invece, la punibilità qualora il fatto possa ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. alla luce dell'eventuale danno cagionato in conseguenza ai fatti di cui all'art. 2621 c.c.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La norma sanziona le medesime condotte previste dall'art. 2621 c.c., commesse, però, da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

A tali società sono altresì equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

La fattispecie punisce gli amministratori che: 1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503 c.c.; 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale; 3) impediscono il controllo della gestione sociale, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Tuttavia, il D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009, come modificato dal D.L. 103/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 141/2009, ha confermato l'abrogazione del presente articolo.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Ipotesi di reato che consiste in attestazioni false o occultamento di informazioni nelle relazioni o in altre comunicazioni del revisore concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente sottoposto a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni e la condotta deve anche essere rivolta a conseguire (per sé o per altri) un ingiusto profitto.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sono previste due distinte ipotesi di reato, una contravvenzionale, l'altra delittuosa.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione ma è ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Nonostante il richiamo operato dal Decreto 231, anche tale articolo risulta abrogato, in forza del D. Lgs. 39/2010.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Ipotesi di reato che consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa).

È questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità penale ex D. Lgs. 231/01.

Il soggetto attivo dell'illecito è sempre l'amministratore (trattasi di reato proprio).

Si ribadisce ancora una volta che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società.

Anche in questo caso è sanzionata la condotta illecita degli amministratori.

L'elemento oggettivo è, quindi, costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte dei soci o del revisore.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico (non rilevano i fini per i quali è stata posta in essere la condotta illecita).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Ipotesi di reato che punisce le condotte degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario.

Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave, ossia l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

In questa ipotesi di reato gli amministratori – fuori dei casi consentiti dalla legge – attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionano un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso gli amministratori.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Si tratta di un reato di danno. Ipotesi di reato che prevede che gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori.

Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l’integrità del patrimonio sociale.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La condotta delittuosa consiste nell’omessa comunicazione, da parte dell’Amministratore o del membro del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società ove lo stesso opera e che, comunque, deve essere quotata; tale comunicazione, ai sensi dell’art. 2391, 1° comma c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori per la valutazione della convenienza dell’operazione per la società.

L’ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando dalla mancata comunicazione derivano danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d’ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai Soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell’aumento del capitale.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i Soci conferenti.

Art. 2633 c.c. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori*

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci (da parte dei liquidatori) prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In questo caso soggetti attivi del reato sono esclusivamente i Liquidatori.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

È prevista la procedibilità a querela.

Art. 2635 c.c. *Corruzione tra privati*

Fattispecie volta a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società, nonché da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita altre funzioni direttive.

La norma estende, altresì, la punibilità alla condotta di colui che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti citati.

Art. 2635 bis c.c. *Istigazione alla corruzione tra privati*

L'ipotesi di reato è volta a sanzionare chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata (sebbene in quest'ultima ipotesi, la pena sia inferiore).

È, altresì, punita la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché di chi svolga in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Tale ipotesi di reato consiste nel formare irregolarmente una maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Ipotesi di reato che consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dall'aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, giacché è necessario che le notizie mendaci, le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione.

Reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, vale a dire: l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).

Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.

Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il Legislatore, con il D. Lgs. n. 19 del 2.03.2023, ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, l'art. 54 citato in rubrica, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva, ha introdotto il reato di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del c.d. "certificato preliminare", punendo chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, al fine di ottenere l'emissione del documento.

Tale documento è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il notaio, in particolare, rilascia il certificato preliminare in conformità alla legge, attestante che gli atti e le formalità preliminari alla realizzazione della fusione sono stati eseguiti in modo regolare.

La norma opera un espresso rinvio all'art. 29 del medesimo decreto, che definisce il predetto certificato e, in particolare, gli adempimenti richiesti per il relativo rilascio.

Secondo la previsione normativa, il notaio provvede, su richiesta della società partecipante alla fusione transfrontaliera, a verificare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari al compimento dell'operazione.

Alla responsabilità personale di chi pone in essere la condotta delittuosa, l'art. 55 del D. Lgs. n. 19/2023 affianca la responsabilità dell'Ente o della società nell'interesse o a vantaggio di cui viene emesso il certificato, introducendo il richiamo alla previsione di cui alla presente legge in speciale, all'interno del catalogo dei reati.

C.2 Aree a rischio

La peculiare realtà dei Consorzi di bonifica induce ad escludere una considerevole parte dei reati e delle condotte criminose considerate dall'art. 25-ter del Decreto, al fine di rendere maggiormente efficace l'adozione e l'applicazione delle fattispecie residuali alla realtà amministrativa del Consorzio.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C", le seguenti:

2. Gestione finanziaria – contabile
3. Predisposizione del bilancio e relativa relazione e/o comunicazione del medesimo
4. Gestione dei rapporti con il Revisore Legale, la Regione e Pubblici Ufficiali
5. Esercizio e andamento delle attività assembleari
6. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.

Si evidenzia sin da ora che, al fine della prevenzione della commissione dei reati previsti in questa sezione, i soggetti interessati devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio e delle relazioni in modo da fornire informazioni veritiere.

C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti del CBVO, nonché da Collaboratori Esterni, Consulenti ed eventuali

Partners, come già definiti nella Sezione Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente sezione è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio – a specifiche regole di condotta, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti consortili ed eventualmente i soggetti esterni all’Ente con cui i medesimi potrebbero entrare in contatto, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti consortili sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento Programmatico sulla Sicurezza per la gestione ed il trattamento dei dati personali ed informazioni riservate;
- il Manuale di Gestione della Qualità e le procedure che descrivono il Sistema di Gestione della qualità del Consorzio;
- i principi contabili e le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere all’interno del Consorzio.

Ai soggetti esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli esponenti del Consorzio e degli eventuali soggetti esterni interessati, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell’Ente, nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;

2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale, un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
 - (b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
 - (c) non rispettare le prescrizioni del Documento Unico Privacy;
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi o atti pubblici;
 - (b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
5. astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti terzi interessati a recare danno alla società tramite l'offerta di denaro o altra utilità.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (a) accettare denaro, regalie o altre utilità da parte di soggetti estranei all'azienda;

(b) ricevere promesse, raccomandazioni o pressioni di alcun genere da parte di soggetti terzi, senza darne immediata comunicazione ai propri superiori o all'ODV, laddove a ricevere tali pressioni siano i vertici consortili.

6. assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organo di Revisione o della Regione;

b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

7. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

8. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza o da soggetti pubblici ufficiali, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

- (b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio;
- (c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte della Regione, altre autorità pubbliche, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti) ovvero da soggetti pubblici ufficiali.

C.4 Principi procedurali specifici

C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo C.2) gli esponenti del Consorzio sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità economica devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
3. nel caso in cui al Consorzio vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'ODV;
4. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti o altri soggetti esterni al Consorzio devono essere completi e aggiornati, per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi. A tal fine andrà fatto riferimento alle procedure del Documento Unico Privacy.

C.4.2 Bilanci e altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e la relazione sulla gestione vengono elaborate in base alle specifiche prescrizioni consortili in materia, che:

- determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire,

nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte;

- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni ad eventuali consulenti esterni, responsabili di redigere il bilancio completo attraverso un insieme di procedure che consentono la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono e ricevono i dati;
- prevedono obbligo per i responsabili che trasmettono i dati e le informazioni necessari all'elaborazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni;
- impongono obbligo da parte del responsabile della Direzione Area Amministrativa di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

C.4.3 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, eventuali Partners e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché del presente Modello.

C.4.4 Partecipazioni societarie

Tutte le operazioni di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni all'uopo predisposte, che disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni e i meccanismi di coordinamento con la struttura del Consorzio.

C.4.5 Regolare funzionamento del Consorzio

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione consortile da parte degli organi amministrativi, sono stabilite le seguenti regole interne:

1. diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che sia il Direttore Generale, che tutti i dipendenti possano fornire all'ODV la massima collaborazione;

2. attivazione di un programma di formazione-informazione o aggiornamento periodico dell'intera organizzazione aziendale sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

C.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono,

con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Enti proposti o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Direttore Generale, al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'ODV riferisca al C.d.A.

Parte speciale “D”

Delitti con finalità di terrorismo

o di eversione dell’ordine democratico

D.1 La tipologia dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto)

L'art. 25 *quater* del Decreto, si richiama a tutte le disposizioni del codice penale riguardanti la commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Verranno esaminati alcuni dei predetti reati.

Artt. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Si tratta di reati a tutela della personalità interna dello Stato con specifico riferimento agli interessi politici relativi alla vita dello Stato nella sua essenza e unitarietà, sia nei rapporti interni che internazionali.

Reato che può essere commesso da qualunque soggetto.

L'art. 270 bis.1 c.p., elenca circostanze aggravanti e attenuanti.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, unitamente alla vita e all'incolumità individuale.

Il reato si consuma con la realizzazione di atti idonei a ledere la vita e l'incolumità degli individui.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, in relazione alla sicurezza dell'ordine costituzionale unitamente alla libertà della persona e alla vita dei cittadini.

Il delitto viene definito di pericolo presunto e si consuma con la privazione della libertà personale.

Gli articoli sopra citati rappresentano solo una parte delle fattispecie in grado di realizzare i cosiddetti delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Tale ambito di indagine risulta, infatti, costituito da innumerevoli leggi speciali che definiscono altrettante fattispecie di reato (ad esempio, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999).

D.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha consentito di escludere la possibilità di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “E”

Delitti contro la

Personalità individuale

E.1 La tipologia dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quater*.1, 25 *quinquies* e 25 *terdecies* del Decreto)

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La norma mira alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, pertanto, gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità umana, nonché della stessa vita sociale.

È sufficiente la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte produttive delle mutilazioni, prescindendo dalle finalità perseguite in concreto dal reo.

È richiesto il dolo specifico (vale a dire il fine per cui si commette il reato) per le fattispecie di cui al secondo comma e per le altre ipotesi aggravate previste dal terzo comma, richiedendosi in tali casi che, unitamente alla cosciente e volontaria realizzazione della condotta, la stessa deve essere finalizzata, rispettivamente, alla menomazione delle funzioni sessuali ed al lucro.

Il Decreto 231, all'art. 25-*quinquies*, prende in considerazione tutti i delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, determinando le sanzioni a carico dell'Ente in particolare per alcuni di essi.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

La fattispecie in esame è indirizzata a tutelare lo *status libertatis* individuale, ossia, quel complesso di condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della libertà umana che il nostro ordinamento tutela attraverso la repressione di condotte dirette ad instaurare rapporti di soggezione-patronanza idonei a ridurre l'essere umano al valore di una cosa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Questa norma ha ad oggetto la libertà, la personalità e l'integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica e sociale, secondo il suo naturale sviluppo.

Soggetto passivo del reato è il minore degli anni 18, indipendentemente dal sesso.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Come la precedente anche questa norma tutela la libertà e l'integrità psico-fisica del minore, intesa quale diritto inviolabile alla crescita senza impedimenti e secondo il suo naturale sviluppo.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

La fattispecie in esame ha, sostanzialmente, recepito ed introdotto una legale definizione di "pornografia virtuale" estendendo la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale realizzato con l'utilizzo dei minori degli anni diciotto (artt. 600 ter e 600 quater), alle medesime condotte aventi ad oggetto immagini virtuali (art. 600 quater.1).

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

A completamento delle fattispecie precedentemente analizzate anche la disposizione in esame ha quale oggetto la libertà e l'integrità psico-fisica del minore e tende a preservare il diritto alla crescita secondo il suo naturale sviluppo.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

La fattispecie in esame è finalizzata al rafforzamento della tutela dello *status libertatis* dell'individuo sancito dall'art. 600 c.p., sanzionando sia i traffici di chi già si trovi in stato di soggezione penalmente rilevante, sia quelli finalizzati al commercio o all'asservimento di esseri umani.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Anche tale fattispecie delittuosa si pone a tutela dello stato di libero dell'individuo attraverso la repressione di condotte che, in genere, accedono alla previa materiale privazione della libertà personale e che fanno discendere da essa la loro penale riprovevolezza.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma individua, quali indici di sfruttamento:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001, rubricato Razzismo e xenofobia, elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

In base all'art. 8 del D. Lgs. 21/2018, l'art. 3 della predetta Legge, è sostituito dall'articolo in rubrica.

La norma mira principalmente a prevenire il concreto pericolo di diffusione dell'odio, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 21 dell'1 marzo 2018, che ha abrogato l'art. 3 della Legge sopra richiamata, il richiamo deve intendersi, tuttavia, riferito all'art. 604 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività ovvero promuova o diriga i medesimi.

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni

La norma in oggetto punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p., adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento, si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1. se il reato è commesso da più persone riunite;
2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

E.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha consentito di escludere la possibilità di commissione dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “F”

Abusi di mercato

F.1 La tipologia degli abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)

Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

La fattispecie delittuosa in esame ha quale oggetto il fenomeno noto come “*insider trading*”, introdotto dalla Legge n. 157 del 1991.

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 180 del D. Lgs. n. 58/1998, sono intervenute le prime modifiche che solo la recente Legge n. 62 del 2005 ha ulteriormente revisionato.

Il reato in esame si configura come reato proprio, essendo realizzabile solamente da soggetti espressamente qualificati.

Tali vengono ritenuti quei soggetti che si trovano in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; della partecipazione al capitale dell'emittente, dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio; ovvero della preparazione o esecuzione di attività delittuose e in ragione di tali posizioni qualificate realizzino talune delle condotte previste dalla norma.

Ulteriori differenze introdotte dalla nuova disciplina si rinvengono nell'inasprimento delle azioni penali detentive.

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato

Il reato previsto dalla norma riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale di aggio taggio prevista dall'art. 2637 c.c.

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto nella disposizione codicistica che permane nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati.

L'elemento innovativo è rappresentato dall'incremento della sanzione penale e dall'aggiunta della multa.

F.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “G”

Reati in materia

di sicurezza del lavoro

G.1 La tipologia dei reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25 *septies* del Decreto)

Con l'art. 25-*septies*, si è estesa la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, avvenuti in violazione della normativa antinfortunistica e di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 589 c.p. e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose.

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo stesso concetto lo esprime l'art. 590 c.p., che punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Va a tal proposito rammentata brevemente che la colpa può essere generica (causata da negligenza, imprudenza o imperizia) o specifica (quando non si osservano: leggi, regolamenti, ordini o discipline).

L'evento criminoso non è voluto dall'agente (anche se potrebbe essere solo previsto, ma mai voluto) cionondimeno si verifica per una sorta di "disattenzione o superficialità" nella gestione delle situazioni o per la violazione di norme, in questo caso di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale responsabilità interessa normalmente tutti i datori di lavoro, dal momento che gli stessi sono tenuti ad una assoluta osservanza delle disposizioni di legge, sia al compimento di azioni doverose, sia all'inosservanza di divieti di agire, secondo modalità che potrebbero rappresentare fonte di rischio per il lavoratore.

G.2. Il Sistema di Gestione della Sicurezza già adottato dal Consorzio

G.2.1 Premesse

Il presente Modello è stato realizzato tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, la norma prevede che il Modello di Organizzazione e di Gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli Enti, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La stessa norma prevede anche che, in sede di prima applicazione, i Modelli di Organizzazione e di Gestione definiti conformemente alle Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro o al British Standard OHSAS, si presumano conformi ai requisiti di cui alla norma in parola per le parti corrispondenti.

Il Consorzio ha già in essere un piano idoneo a garantire un'articolazione di funzioni che assicuri una ripartizione funzionale delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi.

Più precisamente:

- Il Datore di Lavoro, ossia il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica, ha provveduto alla valutazione dei rischi e alla nomina dei soggetti ai quali la normativa vigente attribuisce compiti e mansioni in materia di salute e sicurezza;
- è stato individuato e nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con qualifica di Capo Settore, dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche in materia;
- sono stati nominati due Medici con Specializzazione in Medicina del Lavoro, competenti per l'assolvimento degli obblighi di legge loro assegnati;
- sono stati nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S., uno per interno, uno per esterno);

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

- in posizione subordinata svolgono mansioni volte a garantire e preservare la salute e la sicurezza sul lavoro, ciascuno per le rispettive competenze, anche i Capi Settore, che sono chiamati ad interfacciarsi con l'RSPP

Il Consorzio ha provveduto a dotarsi di idonei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR).

Detti documenti sono stati realizzati ed aggiornati, tenendo conto delle Linee Guida per la salute e per la sicurezza sul lavoro UNI – INAIL.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato, inoltre, aggiornato secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la valutazione stress-lavoro correlato.

G.2.2 Politica per la Sicurezza del Consorzio

Vengono qui integralmente richiamati i contenuti relativi al Documento di Valutazione dei Rischi, unitamente ai relativi allegati, nonché tutta la documentazione inerente alla gestione della sicurezza. In particolare:

1. Le relazioni sulla Valutazione dei Rischi derivanti da tutte le attività svolte dagli addetti dipendenti del Consorzio;
2. Le individuazioni delle varie misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione di ogni singolo rischio lavorativo e dell'intera attività dell'Ente;
3. Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate per ogni singolo rischio lavorativo e per l'intera attività consortile;
4. Le procedure per la gestione delle misure di prevenzione e per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza quali: piano di informazione e formazione dei lavoratori, gestione dei controlli e delle non conformità rilevate, procedure manutenzione e gestione dei macchinari e dei mezzi d'opera impiegati, gestione degli acquisti di materie prime etc.

Il tutto è stato raccolto all'interno del sistema di Protocollo del Consorzio, nonché all'interno di un software specificamente dedicato alla gestione e all'aggiornamento dei documenti inerenti la gestione della sicurezza, come richiesto dalle norme in materia.

I documenti sopra richiamati sono depositati presso le sedi del Consorzio in San Donà di Piave e Portogruaro (VE). Detti documenti sono accessibili e rimangono a disposizione dei dipendenti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), degli organismi ispettivi e di controllo territorialmente competenti e, nella prospettiva di adozione del MOG, dell'ODV.

G.2.3 Obiettivi della valutazione dei rischi

L'obiettivo di carattere generale nella Valutazione dei Rischi (*Risk Assessment*), che sta alla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in relazione alle attività del Consorzio, alla data di adozione del presente Modello, consiste nel permettere di assumere le necessarie iniziative, misure e provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti, così come previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comprendono appunto:

- valutazione e prevenzione dei rischi professionali;
- informazione e la formazione dei lavoratori;
- organizzazione dei mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

Il Consorzio valuta in modo costante, attraverso ulteriori specifiche attività di *risk assessment*, l'eventuale introduzione, nell'ambito del presente Modello, di appositi schemi di controllo interno, in aggiunta o complementari al sistema già realizzato.

G.2.4 I Criteri di risk Assessment

Il Consorzio, nelle ulteriori specifiche attività di *risk assessment*, ha adottato i seguenti criteri:

1. se in sede di valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno, riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla vigente normativa, le misure di tutela possono essere opportunamente attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione delle priorità da assumersi per gli interventi medesimi;
2. se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure, la valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d'atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità.

Al contrario, ove l'esistenza di un pericolo risulti dubbia o incerta, la definizione delle possibili conseguenze o l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, la valutazione dei rischi verrà condotta secondo un percorso logico e procedurale più completo ed approfondito, che preveda, in particolare, le seguenti fasi:

- identificazione dei fattori di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;

- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- verifica della disponibilità delle misure per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposizioni;
- verifica delle idoneità delle misure in atto.

La valutazione dovrà essere effettuata tenendo conto di dati, di esperienze e di indagini, anche svolte su realtà lavorative analoghe, fermo restando però che, in ogni contesto considerato, andranno verificate le eventuali differenze significative che, peraltro, possono condurre all'attivazione di conseguenti diversificate e specifiche misure di tutela.

G.2.5 Ulteriori temi di Politica per la Sicurezza del Consorzio

Oltre a quanto già previsto, il Consorzio intende dotarsi della certificazione qualitativa indicata nelle premesse della presente Sezione.

Inoltre, intende sviluppare piani di *auditing* interni ed esterni, anche straordinari, su applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;

Infine, intende implementare le visite periodiche a tutte le sedi di lavoro finalizzate all'eliminazione di eventuali rischi residui.

G.3 Obblighi giuridici richiamati dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008

Con riferimento agli specifici obblighi giuridici richiamati dal D. Lgs. 81/2008, viene precisato quanto segue.

G.3.1 Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Per ciò che concerne il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici (rumore e vibrazioni), biologici e campi magnetici si rinvia alle valutazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, depositato presso le sedi di San Donà di Piave e Portogruaro (VE) e messo a disposizione di tutti i Dipendenti.

G.3.2 Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

In materia di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione si rinvia a quanto previsto nei DVR predisposti e costantemente aggiornati.

G.3.3 Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Per quanto riguarda:

- Emergenze e primo soccorso: è stata realizzata documentazione completa di istruzioni e modulistica per la registrazione delle attività, allegata al documento di Valutazione dei Rischi, in cui si analizzano le diverse tipologie di emergenze astrattamente verificabili.

Con determina n. 47 del 10.3.2017 del Direttore Generale, l'Ente ha stabilito di costituire formalmente le squadre antincendio e di gestione delle emergenze, nonché di designare gli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 81/2008, come da allegati A e B, a cui viene impartita la formazione indicata nei successivi paragrafi.

- Gestione appalti: è stata realizzata una specifica documentazione, completa di istruzioni e modulistica per la registrazione delle attività. Sarà predisposto, inoltre, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, conforme alle indicazioni in merito previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, in cui si analizzano le modalità operative per la gestione degli appalti, e, quindi, dei rischi derivanti dalle attività lavorative interferenti.
- Riunioni periodiche: si svolgono con cadenza annuale riunioni con il Direttore Generale, i Medici del Lavoro, il RSPP e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Gli originali dei verbali sono depositati presso le sedi di San Donà di Piave e Portogruaro (VE).

G.3.4 Attività di sorveglianza sanitaria

In osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati nominati i Medici del lavoro. Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, si rimanda ai protocolli sanitari adottati e depositati presso le sedi di San Donà di Piave e Portogruaro (VE).

G.3.5 Attività di informazione e formazione dei lavoratori

L'attività di informazione e formazione dei lavoratori viene già programmata secondo le scadenze di legge.

A tal fine, il Consorzio ha adottato uno specifico software (Risolvo – Necsi s.r.l.) che consente di verificare in tempo reale i piani di formazione, le scadenze dei corsi e gli adempimenti in capo a ciascun lavoratore.

L'attività di informazione e formazione più specifica viene organizzata secondo una ripartizione tra personale presente nell'ambiente interno ed ambiente esterno del Consorzio, mentre alcuni corsi coinvolgono il personale nel suo complesso.

Vengono eseguiti corsi relativi alle mansioni, la cui copia dei verbali e di eventuali test di apprendimento sono depositati presso le sedi di San Donà di Piave e Portogruaro (VE).

In particolare, i corsi di formazione riguardano:

- Rischi specifici (ogni 5 anni)
- RLS (8 ore ogni anno)
- RSPD (40 ore ogni 5 anni)
- Formazione per trattoristi (ogni 5 anni)
- Formazione per escavatoristi (ogni 5 anni)
- Manovratori di gru su camion (ogni 5 anni)
- Addetti antincendio rischio medio (ogni 3 anni)
- Addetto primo intervento (ogni 3 anni)
- Spazi confinati (ogni 5 anni)
- Uso fitofarmaci (ogni 5 anni)
- Lavori in quota (ogni 5 anni)
- Addetti segnaletica stradale (ogni 5 anni)

Il RSPD sta attualmente implementando il piano di formazione dei lavoratori attraverso l'inserimento di un corso per l'utilizzo di barca nonché motobarche e di test di evacuazione degli edifici.

G.3.6 Attività di verifica della conformità con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il presente Modello si richiama integralmente alle Procedure Operative e di Sicurezza per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività manutentiva, adottate in data 9.1.2017, le quali prevedono, nel dettaglio:

Codice procedura	Descrizione
PS_V00	Organizzazione della prevenzione
PS_V01	Allestimento della segnaletica stradale
PS_V02	Interventi di sfalcio con trattori o macchine operatrici
PS_V03	Uso della motosega
PS_V04	Uso del decespugliatore
PS_V05	Uso delle macchine operatrici
PS_V06	Interventi di pulizia di griglie e manufatti, canaletti e impianti idrovori
PS_V07	Interventi di manutenzione su parti elettriche attive e non
PS_V08	Utilizzo di imbarcazioni per sfalcio e rilievi
PS_V09	Interventi di urgenza per ripresa frane con ricostruzione di sponde e presidi in terra e rocce
PS_V10	Interventi di riparazioni condotte, ispezioni e lavori in luoghi ristretti (vasche e cunicoli)
PS_V11	Uso di irroratrici per diserbo chimico
PS_V12	Attività su spazi confinati
PS_V13	Manutenzione mezzi (macchine operatrici, autovetture) officina
PS_V14	Manutenzione parti macchine pompe di sollevamento

Ogni singolo Capo Settore o Capo Ufficio ha il compito di verificare, controllare il rispetto delle suddette procedure da parte dei lavoratori suoi subordinati.

Saranno, inoltre, eseguite attività di *auditing*, caratterizzati dall'occasionalità e dalla mancanza di preavviso.

Il risultato degli *audit* ove, nel corso degli stessi, fossero riscontrate anomalie, rispetto alle procedure di sicurezza esistenti, il RSPD provvederà alla segnalazione dell'evento al Capo Settore interessato per gli opportuni provvedimenti in merito adottabili.

Nel caso in cui, a seguito di successive eventuali ispezioni, fosse riscontrata la reiterazione delle violazioni delle procedure, verranno proposte da parte del RSPD le più opportune

misure atte alla loro corretta applicazione, nonché le necessarie implementazioni relative alle procedure di utilizzo delle attrezzature e le più opportune iniziative in sede di informazione obbligatoria ai lavoratori e di formazione ed addestramento, riservata comunque ogni iniziativa sul piano sanzionatorio agli organismi preposti.

In caso, infine, di particolare gravità delle anomalie riscontrate, riferibili alle violazioni di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le anomalie che il RSPP riterrà a queste sussumibili in relazione alle condizioni e comportamenti in essere al momento della verifica, è fatto obbligo al RSPP di informare, senza indugio, il Direttore Generale e l'ODV.

G.3.7 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge

Le procedure riferite ai processi primari sono redatte dai Capi Settore, verificate dal RSPP e approvate dal Direttore Generale.

È demandata ad ogni Capo Settore l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni relative agli impianti elettrici, idraulici, di agibilità etc.

Gli stessi sono, altresì, incaricati della custodia, di tutta la documentazione e delle certificazioni, nonché di tutti i libretti delle macchine ed attrezzature.

Il RSPP ha la responsabilità dei controlli periodici sul corretto mantenimento della documentazione di cui sopra.

Inoltre, lo stesso dovrà relazionare semestralmente l'ODV sui controlli effettuati e sulle eventuali irregolarità riscontrate, attraverso la compilazione della Scheda di Verifica contenuta nei successivi paragrafi della presente Sezione.

G.3.8 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Oltre alle riunioni di coordinamento, di cui all'apposito paragrafo che precede, indette dal Direttore Generale a cadenza annuale con la partecipazione del RSPP, dei Medici e dei RLS, il Consorzio ha programmato il seguente sistema di verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La verifica delle procedure sarà affidata al RSPP, che avrà il compito di vigilare sul loro costante aggiornamento al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In caso di riscontrate irregolarità nella tenuta dei registri, nell'adempimento degli obblighi ed in caso di constatata inefficacia delle procedure adottate, il soggetto preposto a tali verifiche provvederà alla duplice segnalazione al Direttore Generale e all'ODV per le necessarie misure da adottare.

G.4 Progettazione ed esecuzione di Cantieri Temporanei e Mobili

Con riferimento agli obblighi derivanti dagli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. 81/08, il Consorzio ha adottato le seguenti specifiche istruzioni.

Gli adempimenti da rispettare in fase di progettazione ed esecuzione, sono descritti dai documenti contenuti all'interno del Manuale di Gestione della Qualità riferibile alle attività connesse allo sviluppo di nuovi progetti, alla loro verifica e alla loro validazione e, in particolare da quelli di seguito elencati, che si richiamano integralmente:

- P 8.1_01 Procedura Progettazione
- P 8.1_02 Procedura verifica e validazione
- P 8.1_03 Direzione Lavori
- P 8.1_04 Coordinamento della Sicurezza

G.5 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Direttore Generale, RSPP, RLS, Dipendenti del Consorzio e delle società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni, Consulenti (Medici) ed eventuali Partners.

Ad integrazione delle procedure già esistenti e relativi alla gestione della sicurezza, il Consorzio adotta l'ulteriore procedura di gestione delle informazioni in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori e di segnalazione di infortuni, anomalie, non conformità e criticità da parte dei soggetti destinatari.

Tali segnalazioni, per fatti direttamente rilevati dai Dipendenti nell'ambiente di lavoro, nonché di situazioni di non conformità rispetto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori o di situazioni di pericolo, anche mediato o potenziale, andranno comunicate, senza ritardo, al Capo Settore.

Quest'ultimo, accertata la fondatezza della segnalazione, verificherà il tipo e al grado di anomalia e dovrà senza indugio informare il RSPP, il quale a propria volta informerà la Direzione Generale, i RLS e l'ODV, adottando le necessarie misure provvisoriale urgenti.

Analoga procedura di segnalazione il Capo Settore dovrà seguire, nel caso in cui egli accerti direttamente fatti e situazioni di non conformità del ciclo produttivo.

I RLS, con la segnalazione, hanno l'obbligo di consultazione con il Capo Settore, per una prima valutazione in ordine alla fondatezza dei contenuti della comunicazione e per l'adozione delle eventuali misure urgenti, secondo un'adeguata scala di priorità.

Il RSPP dovrà a sua volta fornire al Capo Settore le indicazioni più opportune e la necessaria assistenza al fine di risolvere l'anomalia segnalata ed eliminare la situazione di pericolo per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Dovrà, altresì, assicurarsi che la segnalazione abbia raggiunto la Direzione Generale e che, comunque, siano state attuate le necessarie misure indicate per la soluzione del problema e le procedure per la gestione in prospettiva delle misure di prevenzione ed il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Il RSPP, poi, nel caso in cui constati personalmente la sussistenza di un'anomalia, di una non conformità del ciclo produttivo, rispetto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, o di una situazione di pericolo di particolare gravità, oltre ad assumere le più opportune determinazioni in ordine alle misure da adottare, segnalerà le stesse direttamente, in relazione al grado di importanza del problema e/o alla natura e gravità del pericolo, al Capo Settore, al Direttore Generale e all'ODV, avendo cura di indicare le soluzioni più adeguate.

Nella valutazione delle gravità delle anomalie terrà conto dei contenuti di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nel caso di mancato adeguamento alle misure da lui indicate, l'RSPP darà immediata comunicazione all'ODV.

L'ODV provvederà a dare le più opportune indicazioni al RSPP per adottare misure cautelari urgenti, anche di fermo dell'attività produttiva.

G.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Anche con riferimento a quanto previsto nella Sezione Generale del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
2. coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'ODV devono essere, inoltre, segnalate eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre i lavoratori al rischio di infortuni o malattie professionali;

3. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi. In particolare, devono essere messi a disposizione dell'ODV i dati di aggiornamento della documentazione, per la migliore esecuzione dei controlli;
4. condurre, in caso di segnalazione, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori del presente Modello;
5. verificare le condizioni di idoneità del sistema di controllo, nonché l'adeguatezza e le rispondenze alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008, provvedendo, in caso contrario, a suggerire la necessità dell'aggiornamento degli elementi stessi;
6. coordinarsi con il RSPP per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello ed al suo aggiornamento in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori, in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
7. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza adottata dal Consorzio e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
8. condurre autonome ricognizioni sui processi produttivi ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto consortile ed effettuare periodiche verifiche interessando, se del caso, il RSPP e i RLS;
9. attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al Direttore Generale;
10. segnalare al direttore Generale e, se del caso, al C.d.A., le criticità e le anomalie del sistema, richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

Al fine di mantenere un costante flusso informativo con il RSPP, quest'ultimo si farà carico di inviare la Scheda di Verifica sotto riportata, con cadenza semestrale.

Il RSPP, inoltre, in caso di eventuali sinistri, infortuni e criticità, dovrà tempestivamente inviare all'ODV relazione dettagliata sull'evento.

Scheda di verifica sulle conformità al Modello Organizzativo (art. 30 D. Lgs. n. 81/2008)	data emissione: MAGGIO 2021
	revisione: 0

<i>Nome e firma del verificatore</i>	<i>Nome e firma del Datore di lavoro</i>
--------------------------------------	--

<i>Data di esecuzione della verifica</i>	Periodo temporale analizzato (da xx/xx/xxxx) a (da xx/xx/xxxx)
--	---

NOTE:

n. progr.	Intervento	Descrizione
1	Processi produttivi in corso	Quanti processi in corso e per ogni processo la descrizione sommaria e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti (protocolli adottati, istruzioni operative etc.)

n. progr.	Intervento	Descrizione
2	Documenti sulla valutazione dei rischi	<p>Quanti e per ogni DVR riportare i riferimenti utili (oggetto del documento, sigla, nome etc.).</p> <p>Importante: verificare se ogni processo è stato oggetto di una specifica valutazione e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti</p>
3	Si sono verificati incidenti?	<p>Quanti e per ogni incidente riportare la descrizione sommaria, i giorni di assenza dal lavoro, le indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti.</p>
4	<p>Se la risposta al punto 3 è sì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evidenziare eventuali criticità del DVR 2. evidenziare eventuali ulteriori anomalie 3. NON CONFORMITÀ? 4. Altro 	<p>Quante criticità rilevate e per ogni incidente riportare le decisioni intraprese: n. NON CONFORMITÀ etc. e anche indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti</p> <p>Allegare rapporto</p>

n. progr.	Intervento	Descrizione
5	Gestione dei DPI	Descrivere il processo di gestione (valutazione, acquisto, consegna, ritiro etc.) e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
6	Manutenzione macchine	Descrivere il processo di gestione (valutazione, attività di manutenzione etc.) e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
7	Consultazioni con i RLS (coinvolgimento dei lavoratori)	Descrivere cosa è stato fatto, riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti, allegare verbali riunioni
8	Informazione Formazione Addestramento	Descrivere cosa è stato fatto e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti

n. progr.	Intervento	Descrizione
9	Attività sanitaria	<p>Descrivere cosa è stato fatto e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti (protocollo sanitario).</p> <p>Indicare se il singolo lavoratore viene informato su cosa può e non deve fare in seguito ad un giudizio di non idoneità temporale o permanente</p>
10	Controlli operativi svolti da: <ol style="list-style-type: none"> 1. lavoratori 2. preposti 3. dirigenti, capo settore, capo area 	<p>Descrivere cosa è stato fatto: adozione procedura di gestione, lavori di cantiere e/o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti</p>
11	Controlli negli appalti (lavori e servizi)	<p>Descrivere cosa è stato fatto: adozione procedura di gestione con redazione del DUVRI o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti</p>
12	Miglioramento Continuo <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggi per verifica efficacia sistema 2. Coinvolgimento dei lavoratori 	<p>Descrivere il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza adottato</p>



n. progr.	Intervento	Descrizione
	3. Altro	
13	Riesame del sistema	Descrivere cosa viene fatto: adozione procedura di gestione o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
14	Criticità del Modello (analisi delle attività svolte)	CONCLUSIONI

G.7 Appendice: Previsioni relative al contrasto e al contenimento del rischio biologico da pandemia negli ambienti di lavoro

Il contesto del potenziale rischio e le misure adottate dal Consorzio

A seguito degli eventi pandemici della primavera 2020, il Consorzio ha ritenuto di apprestare una serie di interventi e di misure idonee per contrastare il rischio biologico causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ha, innanzitutto, implementato le misure di tutela a favore dei propri dipendenti e collaboratori, nonché le previsioni di cui al presente Modello, nella malaugurata prospettiva che eventi pandemici simili possano presentarsi nel futuro.

L'art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in L. 27/2020, prevede che *“nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL”*.

1. Il Consorzio ha ritenuto di valutare il rischio legato all'eventuale diffusione del virus all'interno degli ambienti di lavoro, con l'inserimento del rischio biologico riconducibile all'evento pandemico all'interno del DVR, tenendo conto delle classi di rischio di cui alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020 dell'INAIL.

Ha, quindi, predisposto regole ed interventi differenziati nell'ambito della gestione del personale dipendente.

2. Sono state adottate misure di protezione particolari per gli operatori più vulnerabili, cosiddetti “fragili”, ovvero per i lavoratori aventi, in ragione del loro servizio, possibili maggiori contatti con soggetti esterni, quali fornitori, utenti, consorziati, consulenti, partecipanti alle gare etc., rispetto al personale degli uffici.

Sono stati, inoltre, rivisti i percorsi d'accesso alle sedi del Consorzio per i soggetti esterni, al fine di ridurre al massimo i contatti con il personale presso gli uffici di San Donà di Piave e di Portogruaro.

3. Il Consorzio si è puntualmente adeguato alle disposizioni contenute all'interno del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, licenziato il 24 aprile 2020.

4. È stato costituito in Azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute in detto protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei RLS.

È stata, inoltre, istituita la figura del Covid Manager.

Nel caso di eventi pandemici e per tutta la durata di tali fenomeni, il Comitato dovrà essere convocato a scadenze fisse per la verifica delle iniziative assunte dal Consorzio a tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, il Comitato ha la competenza di dibattere i seguenti specifici temi:

- informazione dei lavoratori;
- modalità di accesso in azienda;
- modalità di accesso dei soggetti esterni;
- pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
- precauzioni igieniche personali;
- dpi;
- gestione spazi comuni;
- organizzazione aziendale (turni di lavoro, *smartworking* etc.);
- gestione entrata e uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni e riunioni/eventi interni;
- gestione persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

5. La Direzione Generale, al fine di testare l'efficacia delle misure adottate, ha prodotto una scheda di verifica per l'applicazione del Protocollo, che viene allegata alla presente Parte Speciale.

G.7.1 Gli obblighi in capo ai Destinatari delle misure adottate

Un'efficace prevenzione del rischio biologico richiede la necessaria collaborazione di tutti i soggetti coinvolti ad ogni livello nell'organizzazione aziendale dell'Ente.

Per tale ragione, viene fatto obbligo ai lavoratori e ai soggetti esterni che dovessero entrare in contatto con i dipendenti dell'Ente per esigenze lavorative, di:

- rispettare puntualmente tutte le misure igienico-sanitarie personali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (es: detersione mani, utilizzo gel dispenser, mantenimento distanze di sicurezza etc.);
- utilizzare i DPI prescritti (es: mascherine, guanti etc.);
- rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro in relazione alla riorganizzazione aziendale e alla gestione delle presenze nei luoghi di lavoro (es: misurazione temperatura, percorsi consigliati negli ambienti di lavoro, turnazioni etc.);
- evitare l'ingresso negli ambienti di lavoro in caso di manifestazione dei sintomi influenzali indicati dalla Comunità Scientifica come sospetti in relazione al contagio da COVID-19, allertando prontamente il Covid Manager e il medico del lavoro competente;
- segnalare tempestivamente al Covid Manager e al medico del lavoro competente la presenza di casi positivi al virus all'interno del proprio nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente al Covid Manager e al medico del lavoro competente eventuali contatti, anche dei membri del proprio nucleo familiare, con soggetti risultati positivi al virus ovvero con casi sospetti;
- segnalare al Covid Manager eventuali irregolarità nell'applicazione dei Protocolli adottati.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, così come previsto nella relativa Sezione contenuta nella Parte Generale del presente Modello.


G.7.2 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a monitorare le misure adottate dall'Ente, al fine di prevenire e contenere la potenziale diffusione del virus all'interno degli ambienti di lavoro, nonché a valutare l'adeguatezza del presente addendum al MOG.

Per tutta la durata dell'evento pandemico, infatti, l'ODV ha il compito di assistere le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica, attraverso un supporto costante nell'identificazione dei potenziali rischi e delle relative misure di mitigazione da adottare con tempestività, anche alla luce dei decreti e provvedimenti che si susseguono durante l'evoluzione dell'emergenza.

A tal fine, l'Organismo dovrà vigilare sull'applicazione delle misure ed essere tenuto costantemente informato dal Covid Manager sull'attuazione dei Protocolli, nonché sulla presenza e sulla relativa gestione dei casi positivi o sospetti al virus.

G.7.3 Mappa dei flussi comunicativi tra le funzioni aziendali coinvolte



 <p>CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE San Donà di Piave - Portogruaro</p>	<p>COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE</p>
---	---

**SCHEDA DI VERIFICA APPLICAZIONE
PROTOCOLLO COVID-19**

Sede di verifica:

- Sede di San Donà di Piave
- Sede di Portogruaro
- Altro

Luogo di verifica:

- Uffici
- Cantiere
- Magazzino

n.	Cognome e nome	Mansione	Firma

Squadra di lavoro/gruppo di lavoro

Data: _____ **Ora inizio verifica:** _____ **Ora fine verifica:** _____

La verifica è stata condotta da:

Cognome e nome	Mansione	Firma

Esito del controllo:

- positivo
- negativo

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo



N.	PUNTO DI VERIFICA	SI	NO	N/A*	COSA DEVI OSSERVARE, LEGGERE E CHIEDERE	EVIDENZE OGGETTIVE
1	INFORMAZIONE LAVORATORI				1. DVR GESTIONE EMERGENZE E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO AZIENDALE IN POSSESSO DEI LAVORATORI 2. ATTREZZATURE PULITE E ORDINATE 3. CABINE DEGLI AUTOMEZZI E DEI MEZZI D'OPERA PULITI	POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA PULIZIA: _____
2	PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO (punto di ritrovo/uffici)					
3	PULIZIA AUTOMEZZI DI LAVORO, DEI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE DI LAVORO					
4	PRESENZA DI GEL DISPENSER					
5	PRESENZA DI ACQUA E SAPONE					
6	SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO ESEGUITA				CHIEDERE LA DATA	INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE: _____
7	SANIFICAZIONE AUTOMEZZO ESEGUITA				CHIEDERE LA DATA	INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE: _____
8	USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE IN CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE				VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DELLA CONSEGNA DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE E DEI GUANTI	
9	USO DELLE DPI (MASCHERINE FFP2, FFP3, VISIERE, ETC.) IN PRESENZA DI RISCHIO RITENUTO PIU' RILEVANTE				CHIEDERE AI LAVORATORI UN PROPRIO PARERE: <ul style="list-style-type: none">SUI LIVELLI DI PULIZIA E DI IGIENE,SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA	INTERVISTARE TUTTI I LAVORATORI
10	USO DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI				VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DELLA	

	PROTEZIONE INDIVIDUALE				CONSEGNA DEI DISPOSITIVI ULTERIORI	
11	DOTAZIONE DI PRODOTTO IGIENIZZANTE PER LA PULIZIA DEI PUNTI DI RITROVO				VERIFICARE LA PRESENZA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE	

*N/A NON APPLICABILE

EVIDENZE RACCOLTE

N.	DATO ANALIZZATO	DATI RACCOLTI	NOTE
1	PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO		
2	DVR GESTIONE EMERGENZE E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO AZIENDALE IN POSSESSO DEI LAVORATORI CONSEGNATI		
3	NUMERO MASCHERINE CONSEGNATE		
4	SEGNALAZIONI DI SITUAZIONI DI RISCHIO EVIDENTE DI COVID-19		
5	QUANTITATIVO DI DETERGENTI IGIENIZZATI UTILIZZATI (VERIFICARE LE CONFEZIONI O I VOLUMI)		
6	ALTRI MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		

NOTE E/O OSSERVAZIONI, SPUNTI DI MIGLIORAMENTO E/O ALTRO



Il RSPP _____

Il Covid Manager _____

Parte speciale “H”

Reati in materia

di riciclaggio e ricettazione

H.1 La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* e 25 *octies.1* del Decreto)

Articolo 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001

Art. 648 c.p. Ricettazione

Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

La società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o, comunque, trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare).

Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili. È un reato comune a dolo specifico.

Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe, in tal caso, nel reato di favoreggiamento).

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale tutela, altresì, l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dei casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite.

Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse, etc.)

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

La norma punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Articolo 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001: Premessa

Con il D. Lgs. n. 184 del 2021 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" è stato introdotto nel Decreto 231 l'articolo 25-octies.1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", attraverso cui state introdotte ulteriori fattispecie criminose come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La norma prende in considerazione, in particolare, gli artt. 493 *ter*, 493 *quater* e 640 *ter*, comma 2, c.p.

Per quanto dette norme siano riconducibili a diverse tipologie di reati, il Legislatore ha ritenuto di accorparli e collocarli in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale rispetto all'art. 25 *octies*, che si occupa dei delitti afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari.

È, dunque, lo stesso Legislatore ad indirizzare gli Enti, nell'aggiornamento del Modello Organizzativo, ponendo la massima attenzione a quelle Aree che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

I reati presupposto, tuttavia, non si limitano esclusivamente alle tre fattispecie espressamente indicate.

Il disposto include, infatti, anche una clausola finale residuale secondo cui, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano le sanzioni pecuniarie descritte all'interno del comma 2 dell'art. 25 *octies*.1.

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma in esame punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o, comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti

Viene ugualmente punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui al primo comma, la norma dispone la confisca delle cose servite o destinate alla commissione del reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo in oggetto, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. viene qui nuovamente considerato, sotto diverso profilo, dopo essere stato più compiutamente illustrato nella Sezione A, nella sua ipotesi aggravata relativa alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario ovvero di valuta virtuale, aggiunta al secondo comma dal D. Lgs. 184/2021.

H.2 Aree a rischio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota in relazione alle attività consortili. Di conseguenza, si esclude la possibilità di commissione dei reati sopra analizzati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

L'eccezione, tuttavia, potrebbe essere in astratto costituita dal reato di autoriciclaggio, di recente introdotto con la Legge n. 186/14 nel codice penale e, contestualmente, nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

In particolare, tale ultima fattispecie potrebbe realizzarsi in caso di reati tributari eventualmente commessi nell'ambito delle attività aziendali laddove, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale o il risparmio di imposta determinato da dichiarazioni infedeli siano poi impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative nell'interesse o a vantaggio della società.

L'unica attività che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato all'interno del contesto consortile è quella demandata all'Area Amministrativa, che:

- registra e contabilizza ogni movimento economico – patrimoniale, concorrendo alla formazione del bilancio aziendale;
- adempie agli obblighi fiscali e tributari in generale;
- cura i rapporti con le banche e provvede agli acquisti in economato;
- gestisce il sistema informativo di contabilità generale e di contabilità analitica
- gestisce le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

H.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Destinatari della sezione speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente, dunque, in particolare l'Area Amministrativa.

H.4 Principi procedurali specifici

In ordine al rischio di commissione del reato di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p., assumono rilievo le procedure relative alle attività di controllo interno e di correzione delle non conformità.

Procedure interne dell'Area Amministrativa

Tutte le fatture e i documenti idonei a costituire titolo di pagamento, trasmessi al servizio incaricato della relativa registrazione in contabilità generale, riportano sempre il numero e la data dell'impegno di riferimento.

Il Servizio incaricato provvede, all'atto del ricevimento, alla protocollazione delle fatture e parcelle prima di procedere alla liquidazione della spesa. Copia del documento protocollato, viene successivamente trasmessa al Dirigente del Settore interessato dall'operazione, il quale appone sul documento firma e data (visto di liquidazione) nel caso di fornitura regolare ed eventuali annotazioni. Successivamente, la copia del documento viene trasmessa nuovamente al Servizio, che procede a trasformare quello che inizialmente era un costo previsionale in costo reale; in caso di mancata disposizione di

liquidazione, il documento viene trasmesso con le indicazioni che giustificano il mancato pagamento.

Il Servizio provvede inoltre ai pagamenti delle fatture passive attraverso la gestione dello scadenziario. Ciò consente il costante monitoraggio della liquidità finanziaria ai fini di un corretta gestione del *cash flow*. Cura inoltre l'attività di carico e scarico dei beni acquistati attraverso la gestione dell'inventario dell'Ente.

I bollettini relativi ad introiti di varia natura (canoni di accesso, attraversamento, pubblicità etc.), vengono trasmessi al Servizio con l'indicazione della Provincia di competenza, al fine di ottimizzare le modalità e i tempi delle relative procedure di registrazione contabile.

In corrispondenza della fatturazione, nel caso di dati mancanti del cliente, oltre alla fattura viene trasmessa una scheda cliente, che va compilata e restituita alla società.

All'arrivo della scheda, il Servizio Ragioneria provvede all'aggiornamento dei dati all'interno del data base.

Il Servizio cura, inoltre, i rapporti con le banche, nonché la contabilizzazione e la verifica degli estratti conto.

Tra le diverse verifiche, il Servizio si occupa della verifica dell'IVA a credito e a debito, al fine della liquidazione mensile e relativo versamento e, infine, esegue la verifica e la quadratura del bilancio contabile e riconciliazione con i movimenti di contabilità analitica.

L'Area Amministrativa si occupa inoltre della gestione delle procedure di appalto.

In ordine al presente incombente, si richiamano integralmente le procedure ivi applicate.

Azioni Correttive

L'RSPP e il Responsabile dell'Ufficio Personale sono incaricati di promuovere visite ispettive interne per verificare la conformità delle attività aziendali alla normativa vigente e alle relative procedure.

Approvazione del documento recante "Regole e procedure in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio" e nomina del "Gestore"

Nonostante l'esame delle attività consortili abbia escluso la concreta possibilità di integrazione delle fattispecie sopra delineate, il Consorzio ritiene comunque di primario interesse garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni in cui viene coinvolto nello svolgimento della propria attività, ponendosi in prima linea nella lotta ai fenomeni di riciclaggio, ritenendo di dover svolgere un ruolo proattivo, diretto a prevenire tendenze anomale o problemi futuri, pianificando anticipatamente le azioni più opportune in materia di lotta al riciclaggio, individuando attività e fatti rilevanti che potrebbero costituire operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007.

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

L'Ente si è, dunque, dotato del documento indicato in rubrica, il quale, a propria volta, recepisce le Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, quale strumento volto ad identificare regole e procedure idonee a meglio individuare i responsabili coinvolti nelle procedure d'interesse in tema di antiriciclaggio, a tutti i livelli, al fine di attuare un sistema efficace di segnalazione, garantendo la massima riservatezza al segnalante e di predisporre un sistema di adeguate verifiche delle operazioni effettuate.

Il documento, qui riassuntivamente descritto, deve intendersi come integralmente richiamato.

La procedura ivi delineata coinvolge l'intera struttura dell'Ente, motivo per cui lo stesso è tenuto a svolgere adeguata formazione sul punto a tutti i livelli, ai fini della corretta individuazione degli elementi rilevanti in ordine alle operazioni sospette.

In particolare, la procedura individua i seguenti soggetti:

- **Gestore:** è il soggetto deputato alla gestione della procedura di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette in tema di antiriciclaggio, nominato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al fine di effettuare tutti gli opportuni approfondimenti in ordine alle operazioni sospette e di interfacciarsi con l'Unità Informativa Finanziaria (UIF);
- **Referenti:** Dirigenti dei Settori interessati dalle operazioni;
- **Operatori:** tutti i dipendenti del Consorzio.

Il Decreto impone obblighi di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, collaborazione che avviene attraverso due modalità:

- collaborazione passiva: finalizzata a garantire la conoscenza approfondita di consociati ed eventuali controparti contrattuali e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva: obbligo di segnalazione delle procedure sospette.

Il Referente è tenuto a identificare tutti i soggetti coinvolti in operazioni contrattuali con il Consorzio e a valutare tutte le caratteristiche dell'operazione da svolgere, secondo gli indicatori di anomalia, da ultimo aggiornati con provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

. Ha l'obbligo di esaminare attentamente e tempestivamente tutti gli elementi a disposizione in relazione alle operazioni, anche solo sospette, con piena facoltà di richiedere tutte le informazioni utili alla verifica agli altri Settori/Uffici/Operatori, in modo da compiere un'analisi completa.

All'esito della valutazione, il Referente è tenuto a relazionare il Gestore, compilando e inviando allo stesso la Scheda appositamente predisposta e allegata al Documento in rubrica.

Anche gli Operatori sono tenuti a conoscere gli indicatori di anomalia e a svolgere, per quanto di competenza, le necessarie verifiche, per fare le opportune segnalazioni attraverso la spedizione della Scheda di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito.

L'accesso alla casella di posta è riservato al Gestore e agli operatori formalmente delegati, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. Egli dovrà informare preventivamente l'ODV dei messaggi ricevuti, ovvero delle anomalie rilevate in prima persona, al fine di consentire ogni opportuna verifica ai sensi del Decreto 231, nonché, come previsto dalle normative sopra richiamate, l'UIF, inviando la prescritta segnalazione. Il Gestore, in ogni caso, dovrà relazionare l'ODV con rapporto semestrale, in cui darà conto di tutte le segnalazioni ricevute, le verifiche effettuate e le attività svolte in ordine ai fenomeni di riciclaggio.

H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di autoriciclaggio sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di autoriciclaggio, con cadenza periodica, al Direttore Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi che facciano risalire alla violazione di principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni aziendali coinvolte o responsabili, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Direttore Generale, al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Parte speciale “I”

Reati transnazionali

I.1 La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi individuati dalla medesima, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001, sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

Ai sensi dell’art. 3 di tale Legge, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato inattività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente, sono elencati all’art. 10 della Legge n. 146/2006. Tra questi rientrano:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione tra tre o più persone, non essendo necessario anche l’inizio dell’attività delittuosa, scopo dell’associazione (reato cosiddetto “di pericolo”).

Sono puniti sia i promotori che i partecipanti all’associazione. I primi in misura più severa.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

L’oggetto giuridico nella fattispecie delittuosa in esame costituisce una minaccia, oltre che per l’ordine pubblico, anche per l’ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costruito il vincolo associativo tra tre o più persone.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l'arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Lo scopo della norma in esame è di tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

In pratica, il fondamento della norma è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità allo scopo di non far rendere dichiarazioni o di farle rendere mendaci in un processo penale, ove si abbia facoltà di non rispondere.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

La fattispecie in esame mira a proteggere il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'autorità giudiziaria.

Ai fini della consumazione del reato è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

Art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più fatti delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di detenzione, immissione nel mercato, importazione o esportazione delle sostanze indicate all'art. 70 commi 4, 6 e 10 del D.P.R. n. 309/90.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 Traffico di migranti

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

I.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati così come definiti dalla Legge n. 146/2006.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “L”

Reati informatici

L.1 La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto)

Con l'art. 24 bis, si è estesa la responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione ai reati informatici, di seguito descritti.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

È un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti.

Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici.

Si definisce documento informatico "qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Reato che riguarda chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, dell'avente diritto.

La pena è aumentata se il reo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o un investigatore privato che esercita anche abusivamente la sua professione ovvero se vi è abuso della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, se per commettere il reato il reo usa violenza (su persone o cose) o è palesemente armato, o se dal fatto deriva la distruzione ovvero il danneggiamento del sistema oppure di dati, informazioni e programmi in esso contenuti.

Un ulteriore aumento di pena riguarda l'abusivismo in sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico, alla sanità, o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Ipotesi di reato che punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, comunica, importa, diffonde, consegna o mette in qualsiasi modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi che consentono l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è aumentata se ricorrono se ricorre una delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 *quater* (vedi oltre).

Art. 615 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Reato che condanna chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 *quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato punisce chiunque fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena è comminata a coloro che rivelino il contenuto delle suddette comunicazioni con qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) in danno di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o

installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi installi illegalmente apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

È previsto lo stesso aggravamento di pena per le medesime ragioni del precedente art. 617 *quater* c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, etc.).

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È previsto un aggravamento di pena qualora il fatto venga commesso con violenza o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, cancellazione, etc. dei dati o dei programmi informatici.

Un ulteriore aggravamento di pena è previsto se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Ipotesi di reato che punisce il fatto di cui all'art. 635 *quater* c.p. diretto a distruggere, danneggiare o rendere inservibili in tutto o in parte sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono previsti degli aggravamenti di pena se dal fatto derivano la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se è reso inservibile, e, inoltre, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

È una particolare ipotesi di truffa che punisce (con reclusione e multa) la condotta di colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, o per arrecare un danno ad altri viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, è da ritenersi area a rischio ogni postazione di lavoro dotata di qualsiasi terminale elettronico collegato ai sistemi informatici del Consorzio.

Vengono, altresì, considerati nel novero dei soggetti operanti in tali aree tutti coloro che, anche all'esterno delle sedi operative, utilizzano un terminale elettronico portatile con possibilità di accesso ai sistemi informatici dell'Ente.

L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere, oltre che dagli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti del Consorzio, da Collaboratori Esterni e Consulenti, come già definiti nella Sezione Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari per le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole qui contenute, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento Programmatico sulla Sicurezza per la gestione ed il trattamento dei dati personali ed informazioni riservate;
- il documento relativo al conferimento delle credenziali per l'accesso ai sistemi informatici del Consorzio.

L.4 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV.

Il Consorzio promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.

I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari s'impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi, aderendo ad un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni ed è vietato modificarne la configurazione.

Il *software* installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È, pertanto, proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, escluso il referente informatico ed i suoi diretti collaboratori.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer, nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi, secondo le indicazioni fornite.

L.4.1 Abusi e attività vietate

È proibito ogni tipo di abuso. In particolare, non è consentito, anche se ciò non dovesse integrare condotte penalmente rilevanti:

7. usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative, nonché da quanto previsto dal presente Modello e dai documenti ivi richiamati;
8. utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività del Consorzio;
9. utilizzare password a cui non si è autorizzati;
10. cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) d'accesso al sistema;
11. conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella del Consorzio;
12. violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
13. agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni;
14. agire deliberatamente con attività che danneggino o distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
15. fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, etc.);
16. installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (es: virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing, etc.);
17. installare o eseguire deliberatamente programmi *software* non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
18. cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi *software* per scopi personali;
19. installare deliberatamente componenti *hardware* non compatibili con le attività istituzionali;
20. rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti *hardware*;
21. utilizzare le risorse *hardware* e *software* e i servizi disponibili per scopi personali;
22. utilizzare le caselle di posta elettronica del Consorzio per scopi personali e/o non istituzionali;

23. utilizzare la posta elettronica con le credenziali d'accesso di altri utenti;
24. utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
25. utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
26. accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici;
27. connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
28. monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare *file* e *software* di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita dal referente informatico o suoi diretti collaboratori;
29. usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
30. inserire o cambiare le proprie password, se non dopo averla espressamente comunicata al referente informatico e essere stati espressamente autorizzati;
31. abbandonare il posto di lavoro, lasciandolo incustodito o accessibile (utilizzo di blocchi automatici a tempo);
32. porre in essere, in qualsiasi modo, qualsiasi attività tra quelle descritte all'interno delle fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.

L.4.2 Attività consentite

È consentito al referente informatico:

1. monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
2. creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. il referente informatico comunicherà dell'avvenuta modifica all'utente;
3. rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
4. rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

L.4.3 Soggetti che possono avere accesso alla rete

Hanno diritto ad accedere alla rete del Consorzio i dipendenti, le ditte fornitrici di *software* per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, Collaboratori Esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione e Consulenti.

Il referente informatico può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie d'utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche.

Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili.

Il referente informatico può proporre al titolare del trattamento l'adozione di appositi procedure di carattere operativo, che gli utenti si impegnano ad osservare.

L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso.

L.4.4 Modalità d'accesso alla rete e agli applicativi

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività svolte utilizzando il codice utente.

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi s'impegna a osservare quanto stabilito dal Modello e dalle altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete e si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi, si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.

Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password secondo le indicazioni comunicategli.

L.4.5 Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema

Ad ogni destinatario è fatto obbligo di segnalare con tempestività qualsiasi anomalia dovesse presentarsi durante l'utilizzo del proprio terminale, nonché ogni abuso dallo stesso individuato, nei tempi più solleciti possibili.

In ogni caso, i sistemi informatici adottati dal Consorzio, oltre ad essere garantiti dalle procedure indicate in premessa, genericamente riconducibili al monitoraggio costante del sistema, al blocco automatico del traffico di rete verso direttrici non standard, che garantiscono l'Ente da accessi incontrollati per qualsiasi direttrice non istituzionale,

prevedono il cambio delle password e, comunque, la possibilità di variare la password in ogni momento al minimo sospetto di anomalia o criticità del sistema, nonché un sistema procedurale per la segnalazione delle non conformità.

Il referente per l'informatica o – in sua assenza – da un sostituto appositamente designato dall'Ente, con eventuale supporto tecnico da parte della ditta individuata per “servizi sistemici e di supporto”, effettua inoltre periodicamente il servizio di *backup*.

La struttura informatica è coperta da diversi servizi di *backup* tra loro ridondanti.

Con cadenza mensile vengono eseguiti dei test di recupero di alcuni dati, al fine di accertare l'affidabilità del sistema.

I principali processi, nel caso di anomalia di funzionamento, inviano segnalazioni automatiche alla casella di posta elettronica di servizio *rete.informatica@bonificavenetorientale.it*.


È possibile inoltre consultare la lista delle anomalie di funzionamento di ogni servizio tramite accesso alle relative *consolle* di controllo, anche da remoto.

In caso di rilevamento di anomalie o criticità del sistema, il referente informatico, cui sono affidate le operazioni di gestione dei server, nonché il mantenimento ed il buon funzionamento dei sistemi operativi, segnalerà il tutto al Direttore Generale, assumendo contemporaneamente tutte le misure provvisorie urgenti atte ad impedire il protrarsi della situazione di rischio.

Qualora infine ritenesse inquadrabile l'anomalia o le criticità nell'ambito di una potenziale condotta criminosa, riconducibile a soggetti interni o esterni al Consorzio, egli dovrà senza indugio, segnalare i fatti all'ODV, comunicando, altresì, tutti i dati necessari sulla tracciabilità delle azioni anomale e, a posteriori, individuarne la sorgente.

Il referente informatico, in relazione alle esigenze di tutela dei sistemi informatici, suggerirà al Direttore Generale, con riferimento alle rilevate anomalie, le più opportune misure e soluzioni informatiche efficaci per implementare i “sistemi di sicurezza e anti intrusione” esistenti.

TAB. 3: Schema di gestione delle informazioni in caso di anomalie



L.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Anche con riferimento a quanto previsto dalla Sezione Generale del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (con particolare riferimento alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente) rilevanti in ordine al rispetto del Modello. A tal fine, il referente informatico o Amministratore di Sistema, ha l'onere la Scheda di Evidenza sotto riportata, inviandola all'ODV. Parallelamente, l'ODV comunica la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV trasmesse;
2. condurre, in caso di segnalazione di anomalie, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di utilizzo dei sistemi informatici ed eventuali condotte delittuose;
3. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza informatica adottata dal Consorzio e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
4. attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al referente informatico (amministratore di sistema);
5. segnalare al Direttore Generale le criticità e le anomalie del sistema, richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

Tabella Sezione L

SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. n. 231/2001

Direzione / Funzione:

All'Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale

Il sottoscritto _____,

nella sua qualità di _____,

come previsto dal Modello Organizzativo in vigore e dalle procedure ivi richiamate, dichiara quanto segue:

- Per quanto a propria conoscenza, non segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso e alle procedure aziendali in esso richiamate, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.*
- Sono segnalati elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:*

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	SOGGETTI COINVOLTI	DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO

Data ____/____/____

Firma _____

Parte speciale “M”

Delitti di criminalità

organizzata

M.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Reato che punisce la condotta di coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti.

Le pene variano a seconda dei ruoli che si rivestono nell'ambito della associazione e aumentano sia se gli associati percorrono le campagne o le pubbliche vie dotati di armi, sia se il numero degli affiliati raggiunge o supera la decina.

La pena è, altresì, aumentata, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito della associazione, qualora l'associazione fosse diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di persone o l'acquisto e l'alienazione di schiavi.

È un reato contro l'ordine pubblico, i cui tratti caratteristici sono: l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo, anche dopo la commissione dei singoli reati che attuano il programma dell'associazione.

La stabilità del vincolo associativo conferisce alla fattispecie la natura di reato permanente. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Si evidenzia che il programma delinquenziale si manifesta con la commissione di una pluralità indeterminata di delitti. Qualora fosse commesso un solo delitto non sarebbe integrata la fattispecie in esame.

È indifferente, poi, la realizzazione dei reati programmati: trattasi di reato di pericolo. In ogni caso, il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione.

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Fattispecie che prende in esame una particolare associazione, quella di tipo mafioso.

L'articolo dà una precisa definizione di quali siano i requisiti perché si abbia una simile associazione e aumenta le pene, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito dell'associazione, nell'ipotesi di associazione armata.

A differenza del precedente, questo è un reato contro l'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo.

La fattispecie si distingue dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

In questo caso è punito l'ottenimento della promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità. Un articolo che specifica ulteriormente uno dei casi ipotizzati dall'art. 416 bis c.p. e precisamente la previsione di cui al terzo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il delitto si qualifica come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona.

Sono tutelati i beni giuridici della libertà personale unitamente a quello del patrimonio.

Integra una figura autonoma di reato qualificata come reato complesso.

L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

Questa categoria di reati include qualsiasi delitto commesso avvalendosi del vincolo associativo oppure commesso allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Art. 74 D.P.R. n. 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Comprende le ipotesi di reato caratterizzate dall'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, vale a dire produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 407 comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti sulle armi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

M.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di criminalità organizzata.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “N”

Delitti contro l’industria

e il commercio

N.1 La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 del Decreto)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti allo scopo di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Non è sufficiente l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un semplice utile economico. È reato di pericolo, in quanto basta che dall'azione derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale. Il dolo è generico.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La fattispecie in esame mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che nell'ambiente della criminalità tendono a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive.

La norma mira a tutelare una concorrenza libera e lecitamente attuata.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Per configurare questo reato è sufficiente la messa in vendita o comunque la messa in circolazione di prodotti con nomi, marchi o segni alterati ovvero contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

È tutelata la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Non è fondamentale la qualità di commerciante. La fattispecie si sostanzia nel solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di cosa diversa da quella pattuita. È configurabile il tentativo. Il dolo è generico.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

La norma è diretta alla difesa del commercio dal pericolo dal danno derivanti dal porre in vendita come genuine sostanze che non lo sono. Non occorre una vendita effettiva o la consegna al compratore: sufficiente che le sostanze siano tenute a disposizione di chi intenda acquistarle.

Deve intendersi come non genuina la sostanza adulterata e contraffatta. Il delitto è esclusivamente doloso, il che significa che qualora l'agente non si sia accertato della genuinità del prodotto per incuria, negligenza o altro non risponderà del delitto in esame. Non è configurabile il tentativo.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

È tutelato l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Deve considerarsi reato di pericolo perché la norma mira a prevenire e reprimere il pericolo di frodi nel commercio. Il reato può essere commesso sia dall'imprenditore, che dai suoi collaboratori.

Per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente.

Il reato si consuma con la messa in vendita o in circolazione dei prodotti con segni mendaci.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reato introdotto dalla Legge n. 99/09, che fa parte sempre dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e mira a garantire la correttezza degli scambi commerciali, in particolare verso gli inganni che possono essere adoperati nella fabbricazione o nel commercio di beni.

È punito a querela della persona offesa.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari

Anche questo reato, introdotto dalla stessa Legge n. 99/09, mira a reprimere le frodi in ambito industriale e commerciale con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.

È legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 515 c.p. ed è punita anche più gravemente, per cui nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari trova applicazione l'articolo in esame.

N.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di criminalità organizzata.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte speciale “O”

Delitti in materia di violazione

del diritto d'autore

O.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

Art. 171, comma 1, lett. a bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171 *bis* e dall'articolo 171 *ter*, è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di

eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a *bis*) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 *ter*, comma 1, si applica anche:

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 *bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181 bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 *bis* e 171 *ter*, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle basi di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti

connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

O.2 Aree a rischio

Le Aree potenzialmente interessate potrebbero essere quelle relative agli eventi direttamente organizzati dall'Ente a servizio del pubblico.

Il Consorzio occasionalmente può organizzare eventi, avvalendosi di agenzie o società terze, demandando alle stesse ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa sul diritto d'autore.

L'Ente esclude comunque che possano essere utilizzate, in qualsiasi forma, opere tutelate dal diritto di autore, senza il pagamento dei diritti S.I.A.E.

È esclusa, altresì, ogni attività di riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita o messa in commercio, di opere altrui soggette a tutela ai sensi della Legge 633/1941.

Sono altresì da considerarsi a rischio:

- la gestione delle attività di comunicazione esterne (presentazioni, organizzazione e gestione degli eventi pubblici);
- la gestione relativa all'utilizzo di fotografie o materiale multimediale nel materiale di comunicazione;
- l'acquisto, la gestione e l'utilizzo di software e delle relative licenze informatiche, ovvero di banche dati.

O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Gli organi amministrativi del Consorzio, dipendenti o consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme richiamate dal presente Modello e dal Codice Etico, senza porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano realizzare le fattispecie di reato sopra indicate.

O.4 Principi procedurali specifici

Gli organi amministrativi, i dirigenti, i dipendenti e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, dovranno rispettare le norme a tutela del diritto d'autore nell'acquisto e utilizzo dei software, nonché dei materiali acquisiti attraverso banche dati. È fatto divieto di duplicare, commercializzare su altri supporti, concedere in uso, detenere o distribuire licenze, programmi, contenuti in supporti, anche non contrassegnati, nonché banche dati e i loro contenuti, anche parziali.

L'Ente, per il tramite del Responsabile incaricato, dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e segnatamente sui processi di approvvigionamento e utilizzo dei beni protetti da proprietà intellettuale.

L'ufficio amministrativo incaricato di organizzare gli eventi e le manifestazioni, relazionerà, con cadenza annuale, l'ODV su tutta l'attività svolta nel corso dell'anno, specificando se gli eventi in parola siano stati gestiti da enti terzi o direttamente dal Consorzio e se siano state in qualsiasi forma utilizzate opere cartacee, multimediali, video, sonore e di qualsiasi altro tipo e in ogni caso protette dal diritto d'autore.

Ad ogni destinatario è fatto, infine, obbligo di segnalare con tempestività qualsiasi anomalia o abuso, in relazione alle prescrizioni della presente Sezione, nei tempi più solleciti possibili.

O.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà:

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre, in caso di segnalazione di criticità e anomalie, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di violazione del diritto d'autore;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica del rispetto del diritto d'autore e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al referente informatico;
- segnalare al Direttore Generale le criticità e le anomalie, richiedendo i più opportuni interventi.

Parte speciale “P”

Delitto di false dichiarazioni

all’Autorità Giudiziaria

P.1 La tipologia del reato di false dichiarazioni all’Autorità (art. 25 *decies* del Decreto)

Con l’art. 25-*decies*, aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, il Legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, inserendo l’ulteriore fattispecie di cui all’art. 377 *bis* c.p. qui richiamato.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Trattasi di un delitto contro l’amministrazione della giustizia, introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001 n. 63. La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa, al fine di un corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia.

Il Legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall’esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l’Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all’interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

Nella nozione di “persona chiamata” (a rendere dichiarazioni) rientrano tutti i soggetti informati sui fatti che abbiano ricevuto l’invito a presentarsi per rendere dichiarazioni avanti l’Autorità Giudiziaria e sui quali gravi l’obbligo di rispondere, le persone citate ai fini dell’assunzione della loro testimonianza con le modalità dell’incidente probatorio o in dibattimento.

La locuzione “Autorità Giudiziaria” indica, oltre al Giudice, anche il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

Se per effetto dell’induzione di cui all’art. 377 *bis* c.p. sono state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi dei reati di falsa testimonianza al P.M. o di false informazioni qualora il dichiarante abbia assunto l’ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la

responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197 *bis* comma 2 e 64 comma 3 lettera c) o dell'art. 210 comma 6 c.p.p.

Queste situazioni generalmente vengono in essere, per esempio, quando, verificatosi un infortunio, il datore di lavoro suggerisce ai potenziali testimoni di rendere dichiarazioni tali da alleggerire la responsabilità dei soggetti indagati.

In questi casi, il soggetto interessato tende ad esplicitare un'influenza sul soggetto sottoposto, determinandolo a tenere un certo comportamento avanti l'Autorità.

Quanto all'elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice. È astrattamente prevedibile il tentativo.

Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall'agente, ma è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione, posta in essere dal soggetto attivo, ed il comportamento del destinatario della stessa.

Il reato è ovviamente perseguibile d'ufficio.

P.2 Aree a rischio

Il reato introdotto con l'integrazione dell'art. 25-*decies* del D. Lgs 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni all'Ente, è potenzialmente verificabile all'interno del Consorzio ed è abbastanza immediato il collegamento di un vantaggio ingiusto per l'ente a dichiarazioni mendaci o al silenzio di una persona chiamata (ad es. dichiarazioni atte a garantire l'esito favorevole in un giudizio penale che riguardi il Consorzio).

Anche se ai fini della presente Parte Speciale non sono individuabili aree specificatamente a rischio, dal momento che la commissione del reato in oggetto risulta possibile in tutte le aree, il rischio si presenta tutte le volte in cui penda un procedimento penale che interessi il Consorzio oppure i soggetti ad esso collegati.

P.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La norma richiamata, come già anticipato, mira a tutelare dalle possibili strumentalizzazioni la libertà morale di coloro che siano chiamati a rendere - davanti all'Autorità Giudiziaria - dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a carico di soggetti apicali e dipendenti del Consorzio, nonché a consulenti dello stesso, incaricati per specifiche attività.

Pertanto, sono Destinatari della condotta, tutti coloro che potrebbero essere indotti a non rispondere o a rispondere falsamente avanti all'Autorità Giudiziaria (Giudice, Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, etc.).

Possono, invece, essere imputabili del reato *ex art. 377 bis c.p.* tutti coloro, dipendenti dell'Ente o anche soggetti esterni, ma allo stesso legati da un rapporto contrattuale, che, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in qualche modo riferibile a soggetti del Consorzio (attraverso un'offerta di denaro, ad esempio) impediscono che le persone chiamate possano non rendere alcune dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci favorevoli all'Ente.

P.4 Principi procedurali specifici

P.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate di seguito, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico
- b) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- c) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare;
- e) tutti i regolamenti interni.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.

Il Consorzio, pertanto, impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti prescrizioni e dei seguenti divieti:

a) Tutti i soggetti interessati sono tenuti ad astenersi dall'influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

b) Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata a favore del Consorzio, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e a tenere una condotta trasparente e collaborativa con l'Autorità.

c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno del Consorzio (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità) l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'Ente, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto, nonché del ricevimento dell'avviso di convocazione avanti l'Autorità Giudiziaria per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

d) Tutti i soggetti interessati devono, comunque, tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

Il Consorzio considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente Modello le condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse del Consorzio.

P.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni al Consorzio che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione che lo

stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Parte Speciale.

Parte speciale “Q”

Reati

in materia ambientale

Q.1 La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25 *undecies* del Decreto)

Il D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16 agosto 2011, ha introdotto – in attuazione delle Direttive Europee 2008/99/CE e 2009/123/CE – due nuovi reati nel codice penale, che sanzionano rispettivamente l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; il provvedimento prevede, inoltre, nuove sanzioni amministrative a carico di persone giuridiche e società conseguenti alla commissione di reati in materia di trattamento dei rifiuti e più in generale in materia ambientale.

Eccezion fatta per la fattispecie di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti) e per le ipotesi previste dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007 (sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti rispettivamente doloso e colposo), tutti i reati inseriti nel nuovo catalogo sono contravvenzioni e, come tali, punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, perlopiù configurate come violazioni formali, come reati di mera condotta che non necessitano per la loro integrazione del verificarsi di alcun evento lesivo.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha da ultimo inserito nel codice penale il Titolo VI *bis* intitolato "*Dei delitti contro l'ambiente*", parte dei quali è configurata dalla legge stessa come reato – presupposto, atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/01.

Si tratta dei reati di cui agli artt. 452 *bis* e seguenti del codice penale, descritti per primi qui di seguito.

Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale

La fattispecie sanziona chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale, dovendosi intendere per disastro ambientale, in alternativa:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambi i delitti sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa *ex art. 452 quinquies* c.p., sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Entrambi i delitti precedenti sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa, sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale (in questo caso, con riduzione della pena), con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il delitto punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'art. 452 *octies* c.p. dispone, inoltre, l'aggravamento delle pene previste per i reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, qualora le

stesse siano preordinate alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI *bis* c.p.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

È fatto salvo il caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione.

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale (T.U.A.)

Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 Sanzioni penali

La norma sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e lo scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione; punisce, altresì, lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o di quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente e la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Vieta da ultimo lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento, salvo che le stesse siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 comma 1 lett. a) e b), 3 (primo e secondo periodo), 4, 5 e 6 (primo periodo) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 – 216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano

sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.

Al comma 3, si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. È, altresì, punita, ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187.

Integra, invece, la fattispecie di cui al sesto comma, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Art. 257 commi 1 e 2 Bonifica dei siti

Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti ovvero ometta di darne comunicazione agli enti competenti.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 comma 4 (secondo periodo) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma 1 Traffico illecito di rifiuti

La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE n. 259 del 1993, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.

Art. 260 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

Incorre nella sanzione prevista dall'art. 260 chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il richiamo al presente articolo, in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 da parte del D. Lgs. 21/2018, deve intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p.

Art. 260 bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma applica la sanzione di cui all' articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) tanto a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, tanto a colui che, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

A norma del comma 8, si applica, altresì, la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) – AREA Movimentazione, fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, previsto all'art. 188 bis del Decreto, è stato tuttavia oggetto di rilevanti modifiche.

Il SISTRI è stato, infatti, sostituito dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.i.), un modello di gestione digitale semplificato per l'assolvimento degli adempimenti ambientali, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, conv. Legge n. 12/2019 ed entrato in vigore il 15.06.2023.

La relativa disciplina è stata dettagliata all'interno del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 19, recante la "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", entrato in vigore il 15 giugno 2023.

Il Regolamento disciplina, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;

È previsto un periodo transitorio per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l'adeguamento alla disciplina introdotta, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Le categorie di soggetti per cui è prevista l'iscrizione al Registro sono le seguenti:

- 1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- 2) i produttori di rifiuti pericolosi;
- 3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- 4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- 5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati o per i quali non decorre ancora l'obbligo possono iscriversi volontariamente, con facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Le modalità operative del R.E.N.T.Ri. – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati e il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l'Albo Nazionale Gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

D. Lgs. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Artt. 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2

Le fattispecie sanzionano – con riguardo agli esemplari appartenenti alle specie elencate rispettivamente nell'allegato A e negli allegati B e C del Regolamento - laddove il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento CEE n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al suddetto Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 3 bis, comma 1

La norma estende l'ambito di applicazione del libro II, titolo VII, capo III del codice penale ai fatti di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

L. n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente

Art. 3, comma 6 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive

La norma sanziona l’inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l’inosservanza dell’obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.

D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi

Art. 8, commi 1 e 2 Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Art. 9, commi 1 e 2 Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Q.2 Aree a rischio

L’attività di bonifica nel comprensorio consortile consiste nella periodica e costante manutenzione, esercizio e vigilanza di una fittissima rete di canali irrigui e di scolo, che raccolgono le acque nei canali di bonifica per farle defluire nei corsi d’acqua demaniali.

Tale attività riguarda la regimazione delle acque che confluiscono nella rete gestita dal Consorzio. A tal proposito, si specifica fin d’ora che il Consorzio di Bonifica non ha nessuna competenza sugli aspetti qualitativi delle acque che si riversano nei propri canali.

Pertanto, lo smaltimento sopra indicato è da intendersi solo in termini quantitativi.

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Infatti, il Consorzio emette esclusivamente autorizzazioni idrauliche e provvede alla manutenzione delle canalizzazioni e delle opere irrigue (paratoie, sifoni e impianti di sollevamento fissi, sostegni, traverse etc.), che consentono attualmente di servire il territorio agricolo di competenza.

Il Consorzio svolge, inoltre, un'intensa attività di progettazione ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione interessante il comprensorio, finanziate anche con contributi regionali, statali o comunitari, a cui, come detto, si associano compiti importanti in materia di tutela del territorio.

Il Consorzio riconosce che la componente ambientale rappresenta un fattore primario per il successo della propria attività.

La Direzione è costantemente impegnata, dunque, nel rispetto delle norme ambientali, urbanistiche, sulla sicurezza e l'igiene, a:

- ridurre gli impatti ambientali, controllando e limitando al minimo le emissioni in atmosfera, nel suolo e la rumorosità attraverso l'impiego di tecnologia adeguata;
- migliorare l'efficienza ambientale puntando sulla riduzione dei consumi energetici, sull'utilizzo di sostanze e prodotti con caratteristiche non inquinanti nonché sul mantenimento dell'identità naturale e culturale del territorio;
- prevenire l'inquinamento e il consumo di risorse, nell'ottica del perseguimento della massima "eco efficienza".

L'esame del complesso delle attività consortili consente sicuramente di escludere la possibilità di commissione dei reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché dei reati previsti dalla Legge 549 del 1993 e dal D. Lgs. n. 202 del 2007.

Possono, invece, interessare l'attività del Consorzio i reati in materia ambientale introdotti dal D. Lgs. n. 152 del 2006 e inseriti nel codice penale.

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili che il Consorzio svolge al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti, e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

- pulizia dei canali e attività connesse alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo;
- scarichi idrici;

- utilizzo di risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- consumo di risorse energetiche;
- emissione di rumore;
- emissione di radiazioni ionizzanti;
- emissione di radiazioni elettromagnetiche;
- contaminazione del suolo;
- utilizzo di sostanze pericolose e o infiammabili.

Q.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Alla luce di quanto emerso in sede di *risk assessment*, il Consorzio ha provveduto a individuare le funzioni responsabili per le predette attività, incaricate di monitorare gli impatti ambientali, nonché di dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali problematiche di carattere ambientale.

In particolare, per quanto riguarda la fase di progettazione degli interventi esterni, il Responsabile del Procedimento è chiamato a verificare e documentare, mediante la compilazione di apposita scheda di verifica (c.d. Rapporto tecnico di verifica-fattibilità), il rispetto della normativa vigente nonché delle procedure adottate dal Consorzio in materia di tutela ambientale.

Viene, dunque, redatto il progetto definitivo di intervento (c.d. Rapporto tecnico di verifica di progetto-progetto definitivo).

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

Con riguardo poi alla fase di esecuzione dei lavori, la verifica e la conseguente attestazione in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento sono rimessi al Responsabile tecnico del servizio di verifica, il quale sarà chiamato a sottoscrivere un'apposita lista di controllo e a segnalare problematiche ambientali eventualmente sopravvenute nel corso dei lavori al Responsabile del procedimento, nonché all'Organismo di Vigilanza del Consorzio.

Q.4 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono trovare applicazione con riferimento alle singole attività nel cui ambito sussiste il rischio che si possano realizzare le ipotesi di reato descritte al paragrafo Q.1.

Preliminarmente, va rilevato che per quanto riguarda le fattispecie non applicabili all'attività svolta dal Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Per quanto riguarda le ipotesi di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto e ritenute potenzialmente applicabili, sono state invece individuate le seguenti aree di rischio:

Q.4.1 Fattispecie di inquinamento e disastro ambientale e fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti

Rispetto a tali fattispecie debbono ritenersi aree a rischio le attività consortili svolte in ambiente esterno.

Il Responsabile, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, nonché segnalare ogni difformità o anomalia all'ODV.

Q.4.2 Fattispecie relative agli scarichi di acque reflue industriali

Debbono qui ritenersi aree a rischio le attività consortili svolte in ambiente esterno, quando si proceda a lavori di abbassamento della falda e, quindi, al prelievo di acque di falda e allo scarico in altri corpi idrici.

Il Responsabile, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, nonché segnalare ogni difformità all'ODV.

Q.4.3 Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti

Con riguardo alle ipotesi di reato contemplate agli artt. 256 e seguenti del D. Lgs. n. 152 del 2006, debbono ritenersi aree a rischio le attività di:

- gestione di terre e rocce da scavo: RUP, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure interne nonché segnalare ogni difformità all'ODV.

Dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure nonché all'ordine di servizio che il RUP indirizza di volta in volta al Direttore dei Lavori e all'impresa specializzata. A ciò si aggiunge la sottoscrizione da parte del

Direttore dei Lavori e dell'impresa di un impegno a segnalare all'ODV ogni anomalia in ordine alle condotte di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06;

- utilizzo di materiali riciclati: il RUP, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure. La sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori e dell'impresa dell'impegno a segnalare all'ODV ogni anomalia in ordine alle condotte di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06 si estende in questo caso anche alla segnalazione delle difformità rispetto a prescrizioni eventualmente dettate dalla necessaria autorizzazione provinciale;
- ritrovamento di rifiuti nel corso dei lavori: laddove i rifiuti siano ritrovati in superficie, il Direttore dei Lavori ha la responsabilità di darne immediata comunicazione al Comune competente; laddove si rinvenivano invece rifiuti interrati, il Direttore dei Lavori dovrà informare il RUP, il quale è tenuto a coinvolgere Comune, Provincia e ARPAV in sede di conferenza di servizi per poi procedere a caratterizzazione e asporto dei rifiuti. RUP, Direttore dei Lavori e Impresa dovranno altresì segnalare all'ODV ogni difformità in ordine a tali procedure.

Q.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- periodici contatti con i Capi del Settore agrario – ambientale e del Settore progettazione e lavori, che si faranno carico di riferire in merito al rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottate e sulla loro efficacia a prevenire la commissione dei reati. I capi Settore dovranno compilare e inviare all'ODV la scheda riportata alla fine del presente paragrafo;
- in caso di attivazione di procedure di Audit interno, confronto con l'Auditor, che riferirà in ordine agli esiti dell'attività ispettiva assegnatagli dal Direttore Generale;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi soggetto - dipendente o anche consorziato – e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica, al Direttore Generale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi tali da ravvisare la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Direttore Generale, che riferirà al soggetto a cui compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Qualora il reato (o il tentativo di commissione del reato) sia riconducibile al massimo vertice esecutivo, l'ODV riferirà al CdA.

Tabella Sezione Q

SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. n. 231/2001

Direzione / Funzione:

All'Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di _____, come
previsto dal Modello Organizzativo in vigore e dalle procedure ivi richiamate, dichiara quanto
segue:

- Per quanto a propria conoscenza, non segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso e alle procedure aziendali in esso richiamate, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- Sono segnalati elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	SOGGETTI COINVOLTI	DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO

Data ____/____/____

Firma _____

Parte speciale “R”

Impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare

R.1 Il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto)

Il D. Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012, ha apportato - in attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE – alcune modifiche all’art. 22 del D. Lgs n. 286/1998, in particolare enucleando una serie di condizioni in presenza delle quali deve essere rifiutato il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero, nonché introducendo, all’art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs n. 286/1998, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Il provvedimento prevede, inoltre, nuove sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e società, conseguenti alla commissione di tale reato previsto al comma 12 e aggravato ai sensi del comma 12 *bis* dell’art. 22 D. Lgs. n. 286/98.

La fattispecie di cui all’art. 22 D. Lgs. n. 286/98 ha natura delittuosa – punibile, dunque, solo a titolo di dolo – e si configura come reato di mera condotta, non necessitando del verificarsi di alcun evento lesivo per la sua integrazione.

Art. 22 commi 12 e 12 bis D. Lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Fattispecie volta a sanzionare chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o, ancora, sia stato revocato o annullato.

Il comma 12 *bis* del medesimo articolo – in relazione al quale il D. Lgs. n. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui:

- a) i lavoratori occupati siano più di tre;
- b) siano minori in età non lavorativa;
- c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603 *bis* c.p. Ai sensi dell’art. 603 *bis* c.p., le condizioni di particolare sfruttamento si verificano attraverso:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 12 D. Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

L'art. 25-*duodecies* del Decreto, cita inoltre l'art. 12 del Testo Unico 286/1998, ai commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5.

Fattispecie volta a punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico citato, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'articolo prevede, inoltre, degli aumenti di pena, nelle circostanze indicate.

R.2 Aree a rischio

L'introduzione dell'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni all'Ente, può trovare applicazione all'interno del Consorzio laddove quest'ultimo decida di assumere alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno – più di tre, minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento – da ciò traendo un ingiusto vantaggio.

L'unica attività aziendale che può rivelarsi occasione di eventuale commissione di tale reato all'interno del Consorzio è, dunque, la gestione delle risorse umane e, in particolare, le nuove acquisizioni di personale.

Poiché il personale dipendente è di regola di elevata specializzazione, le ipotesi di condotte delittuose sotto questo profilo appaiono eventualità molto remote.

R.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Destinatari della Sezione Speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la selezione del personale e la stipula dei contratti di lavoro, tenuti a

raccogliere le necessarie informazioni in ordine alla cittadinanza del futuro dipendente e, in caso di lavoratore straniero, alla regolarità sul territorio dello Stato italiano.

Qualora il personale venga impiegato attraverso ditte specializzate, le funzioni responsabili della valutazione e della scelta dei fornitori, dovranno far sottoscrivere a livello contrattuale l'impegno da parte della ditta in subappalto a conformarsi alla normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri.

R.4 Principi procedurali specifici

Al fine di individuare le risorse umane da inserire all'interno della propria struttura, il Consorzio segue il Piano di Organizzazione Variabile approvato dall'Assemblea e dalla Regione Veneto. La scelta dei collaboratori avviene attraverso bando di selezione, con requisiti definiti dal P.O.V., dal Dirigente dell'area coinvolta e dal Direttore Generale.

La selezione dei Dirigenti e delle modalità di valutazione avviene direttamente da parte del C.d.A., come previsto dal P.O.V. e dal Contratto Dirigenti.

In ordine alle assunzioni dirette, dunque, l'Ente pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione e le tracce delle prove, tenendo costantemente aggiornato l'elenco dei bandi, così come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il possesso dei requisiti di idoneità lavorativa deve essere verificato già in fase di preselezione degli aspiranti.

Una volta terminata la selezione, l'Ufficio deve acquisire formalmente copia di tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro, verificarne la correttezza e completezza ed infine custodirla all'interno del Fascicolo Personale.

Nel caso il personale venga impiegato per il tramite di società specializzate si rendono applicabili, le procedure in materia di approvvigionamento di beni e servizi che prevedono:

- Approvvigionamento

il Direttore Generale, con la collaborazione operativa del Responsabile dell'Ufficio Appalti, è responsabile della valutazione dei fornitori e della verifica che costoro garantiscano, anche mediante impegno scritto, di rispettare la normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri.

- Audit e Azioni Correttive

il Responsabile dell'Ufficio Controllo e Gestione Personale e il Direttore Generale sono incaricati di promuovere visite ispettive interne per verificare la conformità delle attività

alla normativa vigente e alle relative procedure; il Responsabile deve definire lo scopo dell'Audit, identificare le aree e i responsabili da coinvolgere, nominare l'Auditor, nonché valutare i risultati finali pianificando le eventuali Azioni Correttive; l'Auditor è responsabile dell'indagine documentale ed ispettiva sull'area sottoposta a verifica, nonché della presentazione e discussione delle risultanze ottenute e dell'individuazione, insieme al Responsabile, delle eventuali Azioni Correttive; le Funzioni interessate dall'Audit devono informare il personale interessato degli obiettivi dell'Audit, cooperare con l'Auditor nella fase di raccolta dati e rilievi; sono, altresì, responsabili dell'attuazione delle Azioni Correttive.

R.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno, con cadenza periodica, al Direttore Generale.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'ODV, emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente sezione speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni coinvolte o responsabili, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Direttore Generale al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi che facciano risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'ODV riferisca al Consiglio d'Amministrazione.

Parte Speciale “S”

Reati di

frode in competizioni sportive,

esercizio abusivo di gioco

o di scommessa e giochi d’azzardo

esercitati a mezzo di apparecchi vietati

S.1 Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto)

Con l'art. 25-*quaterdecies*, il Legislatore ha allargato il catalogo odei reati presupposto, includendo nel Decreto 231 le seguenti fattispecie.

Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive

La disposizione punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

La fattispecie prende in considerazione la condotta delittuosa posta in essere da chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE, o, ancora, partecipi a dette attività o le pubblicizzi.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata nel settembre 2014.

La Convenzione si prefigge di “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”, ponendosi, altresì, l'obiettivo di “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali” e di “promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”.

La nuova fattispecie risponde alla necessità di “una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche

nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”, emersa nella Legge n. 401/89, sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

S.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota in relazione alle attività consortili.

Peraltro, lo statuto non contempla attività nell’ambito legale delle competizioni sportive, del giuoco e delle scommesse, attività che potrebbero divenire contigue o prestarsi alla commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Di conseguenza, si esclude la possibilità di commissione dei reati sopra analizzati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l’eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “T”

Reati Tributari

T.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto)

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157/2019, ha inserito all'interno del Decreto 231 il nuovo art. 25 *quinquiesdecies*, ampliando così il catalogo dei reati presupposto con il riferimento ai reati tributari.

Tale articolo è stato successivamente sviluppato dal D. Lgs. 75/2020, entrato in vigore nel luglio 2020.

Il Decreto 231, a seguito delle ultime modifiche intervenute, contiene ora il richiamo alle principali fattispecie di cui al decreto n. 74/2000, recante la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205". Si tratta, più precisamente, delle seguenti previsioni:

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso quando, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il Legislatore ha individuato nel momento dichiarativo l'asse portante di tutto il nuovo sistema penale tributario, scegliendo di tutelare il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo.

Per questa ragione, la fattispecie in esame deve qualificarsi come reato di pericolo concreto. Pertanto, il disvalore del fatto, che assume in sé il connotato tipico della dichiarazione infedele nel carattere peculiare della frode, connota la capacità ingannatoria del supporto esterno (fattura e altri documenti falsi) tradotto in una mendace rappresentazione di per sé idonea al raggiungimento dello scopo avuto di mira dall'agente, cioè l'evasione.

Quanto all'elemento soggettivo costitutivo del reato, è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Rispetto alla fattispecie appena delineata, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2 *bis* del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'ammontare degli elementi passivi fittizi.

Le fatture o gli altri documenti, anche in questo caso, costituiscono l'oggetto del reato se ed in quanto siano relativi ad operazioni inesistenti.

L'operazione si considera, invece, giuridicamente inesistente quando nella fattura o altro documento viene attestato il compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.

Un'altra ipotesi di falsità rilevante ai fini della norma in questione, è quella della sopra-fatturazione, che si realizza quando le fatture, ancorché emesse a fronte di operazioni realmente effettuate, riportano un corrispettivo maggiore di quello corrisposto o comunque superiore al valore effettivo dei beni ceduti o dei servizi restati.

Nella pratica, tale espediente è stato riscontrato sovente in fatturazioni relative a corsi di formazione, ricerche di mercato, pubblicità, sponsorizzazioni e simili.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie criminosa in oggetto rappresenta la seconda delle due figure di dichiarazione fraudolenta contemplate dal D. Lgs. n. 74/2000, contraddistinta dall'uso di mezzi artificiosi diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A differenza del precedente delitto, la fattispecie in esame richiede per la punibilità della condotta il superamento di determinate soglie quantitative e può riguardare non solo l'esposizione di fittizi elementi passivi, ma anche l'ammontare degli elementi attivi, indicati in misura inferiore rispetto a quella reale, sempre attraverso il suffragio di una falsa rappresentazione contabile.

L'elemento psicologico richiesto è, anche in questo caso, il dolo specifico.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La condotta del reato di tipo commissivo consiste nell'emettere o nel rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È da ritenersi che il Legislatore abbia fatto uso delle locuzioni emissione e rilascio nell'intento di far sì che potesse rientrare nell'ambito di applicazione della norma non solo l'emissione di fatture false ma anche la cessione a terzi di ogni altro genere di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È, dunque, necessario che i documenti escano dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore che non abbia necessariamente partecipato alla perpetrazione del falso.

Anche in questo caso, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2 bis del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'importo, non corrispondente al vero, indicato nelle fatture o nei documenti emessi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La condotta considerata nella presente fattispecie può consistere nell'occultamento o nella distruzione, totale o parziale, di scritture o documenti contabili di cui sia obbligatoria la conservazione. Il reato è istantaneo nell'ipotesi di distruzione, mentre è permanente nel caso di occultamento di documenti rilevanti.

Per la configurazione del reato è, tuttavia, essenziale che l'azione rivesta un determinato grado di offensività e che venga attuata in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Lo scopo della norma incriminatrice in oggetto è, dunque, quello di assicurare la conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la tenuta, al fine di evitare che l'indisponibilità degli stessi possa impedire o, comunque, ostacolare l'attività di accertamento degli uffici finanziari.

Considerato il ruolo di primaria importanza rivestito dai documenti contabili nell'ambito dell'accertamento, è necessario che i medesimi siano sempre immediatamente disponibili in caso di accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

La norma ha, invero, la funzione di tutelare non già, in via immediata, l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi, bensì il più specifico e strumentale interesse alla trasparenza fiscale.

Il delitto in questione si configura come reato di mero pericolo, non essendo richiesto il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La norma in esame mira a punire chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di interessi ovvero di sanzioni amministrative relative a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti, su beni propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

Non è richiesto il concreto verificarsi dell'evento. Il requisito dell'idoneità dell'azione al compimento dell'atto fraudolento deve essere, infatti, valutato ex ante.

Devono ritenersi fraudolenti tutti quegli atti che, seppur effettuati attraverso negozi giuridici legittimi, comportano un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente, artatamente approntato al fine di determinare la sottrazione al pagamento delle imposte dovute.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere assumere rilevanza in ordine alla fattispecie in esame simulati contratti di affitto d'azienda o di cessione di crediti, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimenti di società o, ancora, atti di riconoscimento di passività inesistenti.

Si ritiene, in ogni caso, che l'atto compiuto debba essere caratterizzato da rilevante offensività.

Infine, il comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinqüesdecies* prevede, a seguito delle modifiche apportate al Decreto 231 dal D. Lgs. 75/2020, pesanti sanzioni qualora i delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 vengano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il riferimento è, in particolare, agli articoli:

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini della non corretta classificazione, non si tiene conto della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai predetti casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lett. a) e b).

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

L'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole

imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito con la reclusione chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

A tal fine, tuttavia, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, è punito.

Inoltre, è punito con la reclusione, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi della medesima norma, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Quanto ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D. Lgs. 74/2000, connotati da profili di transnazionalità, valgono alcune particolari considerazioni.

Attesa la ben limitata e definitiva collocazione territoriale dell'attività del Consorzio e l'esclusione di attività internazionali e/o di import/export, si ritiene di poter escludere la possibilità di commissione dei reati in parola.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore Generale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente adeguamento del Modello.

T.2 Aree a Rischio

Il Consorzio ha adottato un peculiare impianto contabile, pensato per il particolare contesto in cui l'Ente opera.

Il bilancio d'esercizio viene redatto non secondo i classici criteri civilistici, ma in conformità alle norme e disposizioni di cui al D.G.R. del 9.10.2007, n. 3099, al D.G.R. dell'8.04.2008, n. 718 e al D.G.R. del 23.02.2016, n. 172, nel pieno rispetto del criterio di individuazione e valutazione dei valori finanziari, patrimoniali ed economici stabiliti dalla Regione Veneto, secondo uno specifico modello *ad hoc*.

L'individuazione degli elementi attivi e passivi della situazione patrimoniale dei Consorzi di Bonifica in genere è stata stabilita, appunto, per tutti, con gli stessi criteri, al fine di assicurare la massima uniformità nella rappresentazione contabile delle risultanze di gestione.

Si deve, infatti, tenere conto che la *mission* di ogni Consorzio è quella di provvedere alla sorveglianza, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione, compiti istituzionali già previsti dal R.D. del 13.02.1933 n. 215, nonché dalle più recenti Leggi Regionali n. 3/1976, n. 9/1983 e n. 1/1991. Ogni Ente provvede, inoltre, alla progettazione ed esecuzione di nuove opere ed al loro adeguamento e completamento, con finanziamenti e su concessione della Regione e dello Stato.

T.2.1 Separazione dei compiti

Il Consorzio è dotato di procedure interne sufficientemente dettagliate, idonee a minimizzare il rischio per la commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

T.2.2 Il sistema di deleghe

Le attività legate alla tenuta della contabilità e alla gestione fiscale, sono svolte nel pieno rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe, adottato dall'Ente.

T.2.3 Peculiarità del regime fiscale del Consorzio

È sulla base dell'impianto contabile adottato che vengono regolati tutti gli adempimenti di carattere fiscale, sia ai fini IRPEG, sia ai fini IVA, fatta salva la residuale attività gestoria che segue. Occorre qui precisare, infatti, che il Consorzio è proprietario di alcuni terreni e fabbricati, in parte locati. Tra i terreni, che nella stragrande maggioranza sono costituiti da relitti di terreni demaniali di cui il Consorzio risulta usufruttuario, vi è un terreno di modeste dimensioni (circa 9 ettari) sito in Via Calnova – San Donà di Nova, una parte del quale viene coltivato a titolo sperimentale.

Le denunce IVA presentate dal Consorzio negli anni, quindi, riguardano esclusivamente la gestione di questo terreno. In questo caso, la tenuta contabile e delle denunce IVA vengono seguiti da un'Associazione di categoria, secondo i criteri riservati alle aziende agricole.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, anche se le caratteristiche amministrative e contabili del Consorzio inducono ad escludere quasi radicalmente la

possibilità di commissione delle citate condotte delittuose, le Aree ritenute suscettibili di qualche rischio, per quanto occorra, ai fini della presente Parte speciale, sono le seguenti:

1. la gestione e redazione della documentazione fiscale e contabile;
2. la gestione dei rapporti con l'organismo di revisione;
3. la gestione dei rapporti con soggetti esterni incaricati della consulenza contabile e tributaria dell'Ente.

T.3 Destinatari della Sezione Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da funzionari e sottoposti appartenenti all'Area Amministrativa e, in particolare, al Settore Controllo e Gestione e al Settore Bilancio e Appalti, nonché al Revisore dei Conti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi possono essere coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati tributari, rientranti nel catalogo considerato dal Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la precisa funzione di:

- a) fornire un elenco di principi generali e principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali interessati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari della presente Sezione sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento Programmatico sulla Sicurezza per la gestione e il trattamento dei dati personali ed informazioni riservate;
- il Manuale di Gestione della Qualità e le relative procedure;

- i Principi contabili e le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il Piano di prevenzione della Corruzione;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

A tal fine, il Consorzio provvederà:

1. alla diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione consortile, in modo che sia il Direttore Generale, sia tutti i funzionari e dipendenti, possano fornire all'ODV la massima collaborazione e correttezza di rapporti;
2. all'attivazione di un programma di formazione-informazione o aggiornamento periodico dell'intera organizzazione consortile sui reati tributari.

La presente Parte Speciale dispone a carico dei destinatari, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi i seguenti Principi Generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti.
2. Astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente divenirlo.
3. Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme fiscali e tributarie, nonché delle peculiari procedure interne, finalizzate alla formazione delle situazioni contabili funzionali all'adempimento degli obblighi tributari,
4. Assicurare un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta delle risultanze contabili, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa tributaria e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- (iii) non attenersi ai principi ed alle prescrizioni relative alla gestione delle procedure contabili e finanziarie.

5. Tenere un comportamento corretto e trasparente nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

all'Amministrazione Finanziaria o ai soggetti esterni, incaricati di pervenire ad un obiettivo giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio, sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari dell'Ente.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle denunce fiscali;
- (ii) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari dell'Ente.

6. Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalle norme tributarie nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, senza frapporre alcun ostacolo nell'esercizio delle funzioni da questa esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti degli Uffici in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o eventualmente richiesti dalle Autorità/Enti Pubblici;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio;
- (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Amministrazione, anche in sede ispettiva (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

T.4 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alla Area di rischio (come individuate) gli esponenti aziendali coinvolti sono tenuti a rispettare e che, ove necessario, potranno essere implementati in specifiche procedure che potranno essere oggetto di specifiche segnalazioni ritenute opportune da parte dell'ODV:

1. tutti i soggetti interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti e le procedure consortili in tema di contabilità e fiscalità;
2. tutti i rapporti negoziali devono essere tenuti con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
3. nel caso in cui ai competenti uffici del Consorzio venga proposta un'operazione che presenti criticità o aspetti anomali, ovvero appaia semplicemente sospetta, detta operazione viene sospesa e segnalata anche all'ODV per una preventiva valutazione. In particolare, l'ODV, assunte le necessarie informazioni, renderà in merito parere vincolante per i soggetti/uffici interessati;
4. i dati raccolti relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere completi e aggiornati, per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi. A tal fine, andrà anche fatto riferimento alle procedure del Documento Unico per la Sicurezza (Privacy).

T.4.1 Dichiarazioni fiscali

La redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche viene elaborata in base alle disposizioni specificamente individuate in materia, tenendo comunque sempre conto del peculiare contesto del Consorzio. Esse, in particolare:

- devono individuare con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le dichiarazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte;
- devono prevedere la trasmissione di dati ed informazioni ad eventuali consulenti o soggetti incaricati esterni, responsabili di redigere le dichiarazioni attraverso un insieme di procedure che consentano la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono e ricevono i dati;
- prevedono uno specifico obbligo di trasparenza e correttezza per i responsabili che trasmettono i dati e le informazioni necessari all'elaborazione delle dichiarazioni;
- impongono l'obbligo come per legge al Revisore dei Conti di sottoscrivere la documentazione fiscale, attestando, ove richiesto, la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni ivi contenute. Il Revisore relazionerà regolarmente l'ODV sull'espletamento degli incombenzi fiscali e tributari.

T.4.2 Contratti con terzi

Nei contratti con soggetti terzi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché del presente Modello.

T.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti.

Con riferimento alle dichiarazioni fiscali periodiche:

- monitoraggio sul rispetto delle regole comportamentali e i principi per la prevenzione dei reati tributari;
- esame della relazione che il Revisore dei Conti invierà all'Organismo sull'espletamento degli adempimenti fiscali e tributari;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dall'Area Amministrativa, dal Revisore o da qualsiasi dipendente del Consorzio, con conseguente disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse nel prevenire la commissione dei Reati in parola;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di Reati tributari nella relazione periodica.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al

Direttore Generale al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'ODV riferisca al Consiglio d'Amministrazione, nella persona del Presidente.

Parte Speciale “U”

Reati di contrabbando

U.1 La tipologia dei reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto)

Con il D. Lgs. n. 75/2020 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1371/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, “*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” (Direttiva PIF).

In forza di detto provvedimento, nel catalogo dei reati previsti dal Decreto 231 è stato introdotto l'art. 25 *sexiesdecies* (Contrabbando).

Con il termine generico di contrabbando, vengono comunemente indicate nella prassi dottrina e giurisprudenziale eterogenee figure di reato, che hanno ingenerato nel recente passato non pochi equivoci e difficoltà.

Le ipotesi delittuose poste a tutela del diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei “diritti di confine” trovano collocazione essenziale nel capo I del Titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, intitolato appunto “Contrabbando”, dall'art. 282 e ss., anche se vi sono ulteriori due ipotesi tra le pieghe degli articoli 25 e 216 comma 2 del predetto T.U.L.D. – Testo Unico Legge Doganale (importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato) ed un'altra ancora è contemplata dall'art. 15 Legge n. 344/1966, con riguardo al contrabbando di caffè in quantità superiore ai 5 kg.

Queste, in particolare, le norme che recano distinte ipotesi delittuose:

Art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

La presente fattispecie punisce chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

La norma in oggetto punisce il capitano che:

- a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 102;
- b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Secondo la presente previsione, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano che:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere, allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile che:

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114.

In tali casi, è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

L'art. 286 T.U.L.D. punisce chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano

assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291 bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg convenzionali, è punito con multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione.

Quando i fatti hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la pena è aumentata.

Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente le Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Il T.U.L.D. punisce – in linea generale – chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui definizione occorre fare riferimento all'art. 34.

In proposito, vale la pena sottolineare che tale elencazione ricomprende, altresì, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di attuazione.

IL T.U.L.D., era stato interessato, pochi anni fa, da un importante intervento di riforma, giacché a seguito del D. Lgs. n. 8/2016, gran parte degli illeciti in materia di contrabbando era stata oggetto di depenalizzazione, salva la permanenza di alcune residuali ipotesi, ossia il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Rispetto a tale conclusione, pare che il Legislatore, con il D. Lgs. n. 75/2020, sia tornato sui propri passi, ridimensionando la depenalizzazione, escludendola per le fattispecie in relazione alle quali *“l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a euro diecimila”*.

Questa scelta di nuova criminalizzazione di ipotesi delittuose che in precedenza avevano perso la loro rilevanza penale si spiega, appunto, per dare concretezza alla previsione di cui al successivo art. 5 del medesimo D. Lgs. 75/2020 che, inserendo il nuovo art. 25 *sexdiesdecies*, introduce l'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente in tema di scambi commerciali internazionali, nell'eventualità di sussistenza di profili di illiceità.

La sanzione viene modulata (da un minimo di duecento quote fino a un massimo di quattrocento quote), a seconda che il reato ecceda o meno la soglia dei diritti di confine, individuata in centomila euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione deve ritenersi considerevole.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, l'articolo opera un rinvio all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va ricordato che l'art. 10, Legge n. 146/2006, già prevede la responsabilità dell'Ente per il delitto, se transnazionale, di cui all'art. 291 *quater* del Testo Unico Doganale («associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri»): in tal caso, si prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto 231.

Con il nuovo art. 25 *sexiesdecies*, tale delitto sarà imputabile all'Ente a prescindere dalla connotazione transnazionale, ma con cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.

U.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

Il Legislatore, con la norma in parola, sembra essersi occupato di Enti aventi una *mission* commerciale che intrattengono rapporti di import/export, attività questa non compresa nello Statuto del Consorzio di Bonifica.

L'Ente, invero, non intrattiene rapporti con l'estero, per cui l'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati in oggetto in materia di contrabbando.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o il Direttore Generale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente adeguamento del Modello.